

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 66

40° anno

6 marzo 1997

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 390/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale ..... 1
- ★ Regolamento (CE) n. 391/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia ..... 49
- ★ Regolamento (CE) n. 392/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen ..... 57
- ★ Regolamento (CE) n. 393/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera delle Færøer ..... 61
- ★ Regolamento (CE) n. 394/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997 alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle Færøer ..... 69
- ★ Regolamento (CE) n. 395/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che ripartisce, per il 1997, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia ..... 71
- ★ Regolamento (CE) n. 396/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Islanda ..... 74
- ★ Regolamento (CE) n. 397/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera dell'Estonia ..... 76

Prezzo: 30 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 398/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Estonia .....	83
★ Regolamento (CE) n. 399/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Lettonia .....	85
★ Regolamento (CE) n. 400/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lettonia .....	92
★ Regolamento (CE) n. 401/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera delle Lituania .....	94
★ Regolamento (CE) n. 402/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lituania .....	101
★ Regolamento (CE) n. 403/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Polonia .....	103
★ Regolamento (CE) n. 404/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Polonia .....	110
★ Regolamento (CE) n. 405/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana .....	112
★ Regolamento (CE) n. 406/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale .....	119
★ Regolamento (CE) n. 407/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale .....	133

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 390/97 DEL CONSIGLIO****del 20 dicembre 1996****che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione del 1994, in particolare gli articoli 121 e 122,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili, e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico e economico per la pesca, ad elaborare le misure necessarie ai fini di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile;

considerando che non è ancora possibile istituire un regime di gestione che si avvalga pienamente delle nuove possibilità di gestione offerte dal regolamento (CEE) n. 3760/92, in particolare la gestione delle limitazioni delle catture su base pluriennale e multispecie, poiché ciò implica la necessità d'introdurre talune misure di controllo della pesca, di potenziare la struttura amministrativa ai fini di un sistema di limitazione dello sforzo di pesca e di approfondire ulteriormente le conoscenze scientifiche; che, fintantoché siffatto regime di gestione non sia consolidato, la limitazione dei tassi di sfruttamento deve essere ottenuta con l'attuale sistema dei TAC;

considerando che, in base all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio, a norma dell'articolo 4, fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca; che le possibilità di pesca debbono essere assegnate agli Stati membri a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, punto ii) di detto regolamento;

considerando che, per alcuni stock pescati soprattutto ai fini della loro trasformazione in farina ed olio, non appare necessario stabilire contingenti;

considerando che, in vista di uno sfruttamento più razionale dei contingenti di aringhe, acciughe, naselli, melù, sgombri e rombi gialli, si dovrebbero autorizzare trasferimenti di parte dei contingenti dalla zona di assegnazione alle zone adiacenti;

considerando che occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle flotte battenti la loro bandiera o soggette alla loro giurisdizione;

considerando che, ai fini di un'efficace gestione dei TAC suddetti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca;

considerando che, secondo quanto disposto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti <sup>(2)</sup>, è necessario indicare quali stock siano soggetti alle varie misure ivi definite;

considerando che, secondo la procedura di cui all'articolo 2 dell'accordo di pesca tra la Comunità economica euro-

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.

pea, da una parte, ed il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra <sup>(1)</sup>, le parti si sono consultate sui diritti di pesca reciproci per il 1997; che tali consultazioni si sono concluse positivamente; che, di conseguenza, è possibile determinare i TAC, le parti comunitarie e i contingenti per taluni stock comuni e autonomi di cui è stata attribuita una parte alle isole Færøer;

considerando che tra la Comunità e la Norvegia si sono svolte consultazioni, secondo la procedura di cui agli articoli 2 e 7 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia <sup>(2)</sup>, in merito ai reciproci diritti di pesca per il 1997; che tali consultazioni non hanno avuto ancora esito positivo e che non è quindi possibile fissare i TAC, le parti comunitarie e i contingenti per gli stock comuni e, ove necessario, per altri stock;

considerando che la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico ha formulato raccomandazioni sui TAC di merluzzi, salmoni, aringhe e spratti del Baltico, nonché sui relativi contingenti da assegnare a ciascuna delle parti contraenti; che è opportuno attuare tali raccomandazioni;

considerando che la Comunità ha firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, che contiene i principi e le norme di conservazione e di gestione delle risorse marine vive;

considerando che, nel quadro globale dei suoi obblighi internazionali, la Comunità partecipa allo sforzo di conservazione delle riserve ittiche esistenti nelle acque internazionali; che il grado di sfruttamento di tali riserve da parte delle navi della Comunità andrebbe considerato nel contesto dell'attività di pesca complessiva; che si dovrebbe tener conto altresì del contributo sinora fornito dalla Comunità per la loro salvaguardia;

considerando che, a norma dell'articolo 122 dell'atto di adesione del 1994, le condizioni alle quali possono essere pescati i quantitativi attribuiti nel quadro dell'adesione rimangono identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione del 1994;

considerando che, ai fini di un migliore sfruttamento economico degli stock di aringhe del Baltico, questi devono essere utilizzati per scopi diversi dal consumo umano diretto; che, visto lo stato di detti stock, tale misura può essere applicata senza pericolo, nell'ambito di una gestione adeguata;

considerando che, in autunno, nella parte meridionale del Mare del Nord vengono catturati ingenti quantitativi di novellame di pesci piatti; che, ai fini di uno sfruttamento più razionale, i pesci appartenenti a questa categoria dovrebbero essere adeguatamente protetti;

considerando che la Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico ha raccomandato misure tecniche per la conservazione delle risorse che i suoi membri dovrebbero applicare a decorrere dal 1° gennaio 1997;

considerando che la pesca del sugarello nelle zone VIIIc e IX può essere resa più efficiente sul piano economico con lo sbarco di pesci più piccoli entro i limiti compatibili con la preservazione dello stock;

considerando che per ricostituire lo stock di aringhe nel Mare del Nord sarebbe necessario mantenere nel 1997 le misure speciali di gestione istituite con il regolamento (CE) n. 1602/96 <sup>(3)</sup>;

considerando che, secondo i pareri scientifici più recenti, lo stock di sardine nelle zone VIIIc e IXa è sceso al di sotto dei livelli biologici minimi accettabili; che risulta necessario adottare misure per assicurare uno sfruttamento equilibrato delle sardine;

considerando che una revisione del sistema di gestione per l'aringa del Mare del Nord è prevista ai fini dell'adozione nel 1997; che sarebbe antieconomico per i pescatori comunitari acquistare durante il periodo di transizione reti aventi maglie con dimensioni diverse da quelle attualmente autorizzate;

considerando che occorre garantire la protezione delle zone di crescita, tenendo conto delle condizioni biologiche specifiche delle varie zone interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento fissa, per il 1997 e per taluni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per singolo stock o gruppo di stock, la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la relativa ripartizione tra gli Stati membri, nonché le condizioni specifiche cui è soggetta la pesca di questi stock <sup>(4)</sup>.

Ai fini del presente regolamento, lo Skagerrak è limitato, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al

<sup>(1)</sup> GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU n. L 198 dell'8. 8. 1996, pag. 1.

<sup>(4)</sup> La delimitazione delle zone CIEM e delle zone CECF citate nel presente regolamento è esposta nelle comunicazioni della Commissione rispettivamente 85/C 347/05 (GU n. C 347 del 31. 12. 1985, pag. 14) e 85/C 335/02 (GU n. C 335 del 24. 12. 1985, pag. 2).

faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino alla costa svedese.

Ai fini del presente regolamento, il Kattegat è limitato, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gribens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen.

Ai fini del presente regolamento, il Mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak contenuta nel presente articolo.

#### Articolo 2

I TAC per gli stock o i gruppi di stock ittici cui si applica la normativa comunitaria, nonché la parte di queste catture disponibile per la Comunità, sono fissati per il 1997 come indicato nell'allegato I.

#### Articolo 3

I TAC per le catture accessorie di aringhe effettuate in alcuni tipi di pesca sono fissati per il 1997 come indicato nell'allegato II.

#### Articolo 4

Nell'allegato I figura, sotto forma di contingenti, la ripartizione tra gli Stati membri della parte dei TAC di cui all'articolo 2 disponibile per la Comunità nel 1997.

Questa ripartizione non pregiudica:

- gli scambi effettuati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3760/92;
- le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>;
- gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;
- i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

<sup>(1)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2489/96 (GU n. L 338 del 28. 12. 1996, pag. 12).

#### Articolo 5

Gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici, gli stock cui non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e gli stock ai quali si applica l'articolo 5, paragrafo 2 dello stesso regolamento, sono fissati per il 1997 nell'allegato III.

#### Articolo 6

1. È vietato conservare a bordo o sbarcare catture provenienti da stock per i quali siano stati stabiliti TAC o contingenti, salvo nei seguenti casi:

- i) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
- ii) se la parte del TAC disponibile per la Comunità (parte della Comunità) non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta parte della Comunità non è ancora esaurita, oppure
- iii) per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 32 mm nelle regioni 1 e 2 od a 40 mm nella regione 3, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca <sup>(2)</sup>, e se non sono suddivise a bordo o allo sbarco, oppure
- iv) per le aringhe, se le catture rientrano nei limiti di cui al paragrafo 2, oppure
- v) per gli sgombri, se le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise, oppure
- vi) se le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche svolte in base al regolamento (CEE) n. 3094/86.

Tutti gli sbarchi vengono dedotti dal contingente oppure dalla parte della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in base a quanto dispongono i punti iii), iv), v) e vi).

2. In caso di pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm nelle regioni 1 e 2, ad eccezione dello Skagerrak e del Kattegat, e inferiori a 40 mm nella regione 3, è vietato conservare a bordo catture di aringhe mischiate ad altre specie, salvo nel caso che le catture non

<sup>(2)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2251/95 (GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 11).

vengano suddivise e che la percentuale di aringhe, mischiate alle sole catture di spratti, non superi in peso il 10 % del totale delle catture di aringhe e spratti frammentati.

In caso di pesca con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm nelle regioni 1 e 2, e inferiori a 40 mm nella regione 3, è vietato conservare a bordo catture di aringhe mischiate ad altre specie, salvo nel caso che le catture non vengano suddivise e che la percentuale di aringhe, mischiate ad altre specie, comprendenti o meno gli spratti, non superi in peso il 5 % del totale delle catture di aringhe e altre specie frammiste.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora venga raggiunto uno dei limiti di cattura indicati nell'allegato II del presente regolamento, è fatto divieto ai pescherecci che effettuano attività di pesca oggetto del relativo limite di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

4. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applica l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3094/86.

#### Articolo 7

Per quanto riguarda gli stock di aringhe del Mare del Nord e della Manica orientale, è possibile trasferire alla divisione CIEM IVb fino al 50 % dei contingenti fissati per le divisioni CIEM IVc e VIId.

Per quanto riguarda gli stock di naselli delle zone IIa (zona CE) e IV (zona CE), gli Stati membri che dispongono di un contingente in tali zone possono, una volta esaurito il contingente, effettuare trasferimenti dalle zone Vb (zona CE), VI, VII, XII, XIV e dalle zone VIIIa, b, d verso le zone IIa (zona CE) e IV (zona CE).

Tuttavia, questi trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

#### Articolo 8

1. È vietato tenere a bordo aringhe pescate nelle zone geografiche e nei periodi sottoindicati:

a) dal 15 al 31 gennaio 1997 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- costa sudorientale dell'Irlanda a 52°30' di latitudine nord,
- 52°30' di latitudine nord e 06°00' di longitudine ovest,
- 52°00' di latitudine nord e 06°00' di longitudine ovest,
- costa sudorientale dell'Irlanda a 52°00' di latitudine nord;

b) dal 30 ottobre al 12 novembre 1997 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- costa meridionale dell'Irlanda a 09°00' di longitudine ovest,
- 51°15' di latitudine nord e 09°00' di longitudine ovest,
- 51°15' di latitudine nord e 11°00' di longitudine ovest,
- 52°30' di latitudine nord e 11°00' di longitudine ovest,
- costa occidentale dell'Irlanda a 52°30' di latitudine nord.

2. Le zone e i periodi indicati nel presente articolo possono essere modificati secondo la procedura prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

#### Articolo 9

In deroga al regolamento (CEE) n. 2115/77<sup>(1)</sup>, la pesca diretta e lo sbarco di aringhe per scopi diversi dal consumo umano sono autorizzati fino al 31 dicembre 1997 per le navi battenti bandiera svedese o finlandese, nonché nel Mar Baltico, a titolo di esperienza pilota, per le navi battenti bandiera di un altro Stato membro, in base alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1866/86, del 12 giugno 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del Mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund<sup>(2)</sup>.

#### Articolo 10

Gli Stati membri nei quali vengono sbarcate aringhe non separate dal resto delle catture provvedono ad istituire programmi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace di tutti gli sbarchi di catture accessorie di aringhe.

È proibito sbarcare catture contenenti aringhe non separate dagli altri pesci in porti che non dispongono di programmi di campionamento di cui al primo paragrafo.

#### Articolo 11

Gli Stati membri adottano misure speciali di controllo e di gestione o qualsiasi altra misura in materia di cattura, cernita e sbarco di aringhe del Mare del Nord o dello Skagerrak e del Kattegat volta a garantire il rispetto dei limiti di cattura. Tali misure comprendono in particolare:

<sup>(1)</sup> GU n. L 247 del 28. 9. 1977, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 18. 6. 1986, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1821/96 (GU n. L 241 del 21. 9. 1996, pag. 8).

- i) programmi speciali di controllo e di ispezione;
- ii) piani dello sforzo di pesca, con gli elenchi dei pescherecci autorizzati e, in caso di necessità quando il contingente è stato utilizzato oltre il 70 %, limitazioni delle attività dei pescherecci autorizzati;
- iii) controlli sui trasbordi e sulle pratiche che comportano rigetti in mare;
- iv) se possibile, il divieto temporaneo di pescare nelle zone per le quali si è a conoscenza di forti percentuali di catture accessorie di aringhe, ed in particolare di novellame.

#### Articolo 12

Ispettori della Commissione effettuano, a norma dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2847/93, se la Commissione lo ritiene necessario per gli scopi del presente regolamento, ispezioni indipendenti per verificare l'applicazione dei programmi di campionamento e delle misure particolareggiate di cui agli articoli 10 e 11 del presente regolamento da parte delle autorità competenti.

#### Articolo 13

La Commissione vieta gli sbarchi di aringhe qualora ritenga che l'attuazione delle misure di cui agli articoli 10 e 11 non sia sufficiente a garantire un rigoroso controllo sulla mortalità per pesca delle aringhe nelle varie attività di pesca.

#### Articolo 14

1. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIIId da pescherecci che tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm, mentre effettuano queste catture in dette aree, sono imputati ad una quota pertinente definita nell'allegato I del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

2. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIIId da pescherecci che tengono a bordo reti da traino aventi maglie di dimensioni minime inferiori a 32 mm, mentre effettuano queste catture in dette aree, sono imputati ad una quota pertinente definita nell'allegato II del presente regolamento.

3. Le aringhe sbarcate da pescherecci che operano nelle condizioni di cui al paragrafo 2 non possono essere offerte per la vendita per il consumo umano.

4. In deroga alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le aringhe catturate nella zona CIEM IIIa da pescherecci che pescano specie diverse dall'aringa, secondo la definizione dell'allegato II del presente regolamento, sono imputate alla corrispondente quota di cui all'allegato II.

#### Articolo 15

In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a), secondo comma del regolamento (CEE) n. 3094/86, il periodo durante il quale viene ampliata la zona in cui è vietato l'uso di reti a traino con buttafuori è esteso dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997.

#### Articolo 16

La pesca del merluzzo bianco è vietata nel Mar Baltico, nei Belt e nell'Øresund dal 10 giugno al 20 agosto 1997 compreso.

#### Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

## ALLEGATO I

TAC per il 1997, per stock e per zona, e ripartizione tra gli Stati membri della parte disponibile per la Comunità (in tonnellate peso vivo, salvo disposizione contraria). Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 5 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

Specie: Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona: I, II
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España (1) France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal (1) Suomi/Finland (1) Sverige (1) United Kingdom 130 000 (2) (3) (4) CE 130 000 (3) (4) TAC 1 500 000	(1) Pesca non autorizzata nelle acque comunitarie. (2) Disponibile per tutti gli Stati membri. Essi devono comunicare ogni martedì alla Commissione gli sbarchi effettuati la settimana precedente. (3) Di cui più di 12 500 t possono essere pescate nelle acque delle Færøer e non più di 40 000 t nella zona di pesca attorno a Jan Mayen, ma non più di 30 000 t nella zona economica esclusiva della Norvegia. (4) Pesca non autorizzata prima del 1° aprile 1997.
Specie: Aringa (1) <i>Clupea harengus</i>	Zona: IIIa
België/Belgique Danmark 33 380 (2) Deutschland 530 (3) Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 34 920 (2) United Kingdom CE 68 830 TAC 80 000	(1) Sbarcato come cattura globale o separato dalle altre catture. (2) Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia. (3) Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia.

<b>Specie:</b> Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> IIIbed <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark 32 140 Deutschland 97 450 Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland 36 430 Sverige 131 680 United Kingdom  CE 297 700 <sup>(2)</sup> TAC 307 700	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Di cui non più di 6 000 t possono essere pescate nella zona dell'Estonia, non più di 2 500 t nella zona della Lettonia e non più di 1 000 t nella zona della Lituania.
<b>Specie:</b> Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> IIId (Management Unit 3) <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland 90 180 Sverige 19 820 United Kingdom  CE 110 000 TAC 110 000	<sup>(1)</sup> Secondo la definizione della IBSFC del 1994.
<b>Specie:</b> Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> IVab
België/Belgique Danmark 21 690 Deutschland 13 510 Ελλάδα España France 5 700 Ireland Italia Luxembourg Nederland 21 960 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 1 620 <sup>(2)</sup> United Kingdom 23 410  CE 87 890 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> TAC 134 000	<sup>(1)</sup> Sbarcato come cattura globale o separato dalle altre catture. <sup>(2)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle divisioni IVa e IVb. <sup>(3)</sup> Di cui non più di 50 000 t possono essere pescate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia. <sup>(4)</sup> Ogni Stato membro notifica alla Commissione i propri sbarchi di aringhe, tenendo distinte fra loro le divisioni CIEM IVa e IVb.

<b>Specie:</b> Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> IVc <sup>(2)</sup> , VIId
België/Belgique 7 100 Danmark 350 Deutschland 350 Ελλάδα España France 8 680 Ireland Italia Luxembourg Nederland 6 790 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 1 730  CE 25 000 TAC 25 000	<sup>(1)</sup> Sbarcato come cattura globale o separato dalle altre catture. <sup>(2)</sup> Esclusa riserva di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una linea che dal Landguard point (51°56'N, 1°19,1'E) corre verso sud fino alla latitudine 51°53'N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
<b>Specie:</b> Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> Vb <sup>(1)</sup> , VIa N <sup>(2)</sup> , VIb
België/Belgique Danmark Deutschland 8 570 Ελλάδα España France 1 620 Ireland 11 590 Italia Luxembourg Nederland 8 570 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 46 360  CE 76 710 TAC 83 570	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VIa, a nord del 56°00' di latitudine nord, e della parte di VIa situata a est di 7°00' di longitudine ovest e a nord di 55°00' di latitudine nord, escluso il Clyde.
<b>Specie:</b> Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> VIa S <sup>(1)</sup> , VIIbc
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland 25 450 Italia Luxembourg Nederland 2 550 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 28 000 TAC 28 000	<sup>(1)</sup> Si tratta della popolazione di aringhe della divisione CIEM VIa, a sud di 56°00' di latitudine nord e a ovest di 7°00' di longitudine ovest.

<b>Specie:</b> Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> VIa Clyde <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom    1 000  CE                    1 000  TAC                    1 000	<sup>(1)</sup> Riserva di Clyde: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata fra Mull of Kintyre e Corsewall Point.
<b>Specie:</b> Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> VIIa <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland                2 340 Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom    6 660  CE                    9 000  TAC                    9 000	<sup>(1)</sup> La divisione CIEM VIIa è ridotta della zona aggiunta al Mare Celtico delimitato: — a nord da 52°30' di latitudine nord, — a sud da 52°00' di latitudine nord, — a ovest dalla costa dell'Irlanda, — a est dalla costa del Regno Unito.
<b>Specie:</b> Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> VIIe, f
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France                500 Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom    500  CE                    1 000  TAC                    1 000	

<b>Specie:</b> Aringa <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> VIIg, h, j, k <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland 250 Ελλάδα España France 1 370 Ireland 19 180 Italia Luxembourg Nederland 1 370 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 30  CE 22 200 TAC 22 200	<sup>(1)</sup> Aumentata della zona delimitata: — a nord da 52°30' di latitudine nord, — a sud da 52°00' di latitudine nord, — a ovest dalla costa dell'Irlanda, — a est dalla costa del Regno Unito.
<b>Specie:</b> Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	<b>Zona:</b> VIII
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 29 700 France 3 300 Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 33 000 TAC 33 000	
<b>Specie:</b> Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	<b>Zona:</b> IX, X, COPAGE 34.1.1 <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 5 740 <sup>(2)</sup> France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 6 260 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 12 000 TAC 12 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione. <sup>(3)</sup> In deroga la precedente nota <sup>(2)</sup> , un massimo di 5 008 t possono essere pescate nelle acque della suddivisione CIEM VIII soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia.



<b>Specie:</b> Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b> IIIbcd <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark 49 494 Deutschland 21 638 Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland 2 460 Sverige 38 860 <sup>(2)</sup> United Kingdom  CE 112 452 <sup>(3)</sup> TAC 112 452	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Tranne 60 t supplementari di pesci piatti pescati come catture accessorie nelle acque della Comunità nella sua composizione del 1994. <sup>(3)</sup> Di cui non più di 1 400 t possono essere pescate nella zona dell'Estonia, non più di 1 750 t nella zona della Lettonia e non più di 2 000 t nella zona della Lituania.
<b>Specie:</b> Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , IV
België/Belgique 3 720 Danmark 21 370 Deutschland 13 550 Ελλάδα España France 4 590 Ireland Italia Luxembourg Nederland 12 070 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 140 United Kingdom 49 010  CE 104 450 <sup>(2)</sup> TAC 115 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Di cui non più di 50 000 t possono essere pescate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia.
<b>Specie:</b> Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b> Vb <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV
België/Belgique 40 Danmark Deutschland 400 <sup>(2)</sup> Ελλάδα España France 4 345 <sup>(3)</sup> Ireland 2 005 <sup>(4)</sup> Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 7 210 <sup>(5)</sup>  CE 14 000 TAC 14 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Di cui non più di 340 t possono essere pescate nelle divisioni Vb (zona CE) e VIa. <sup>(3)</sup> Di cui non più di 3 660 t possono essere pescate nelle divisioni Vb (zona CE) e VIa. <sup>(4)</sup> Di cui non più di 1 885 t possono essere pescate nelle divisioni Vb (zona CE) e VIa. <sup>(5)</sup> Di cui non più di 6 075 t possono essere pescate nelle divisioni Vb (zona CE) e VIa.

<b>Specie:</b> Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b> VIIa
België/Belgique 85 Danmark Deutschland Ελλάδα España France 225 Ireland 4 080 Italia Luxembourg Nederland 20 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 1 790  CE 6 200 TAC 6 200	
<b>Specie:</b> Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	<b>Zona:</b> VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 <sup>(1)</sup>
België/Belgique 890 <sup>(2)</sup> Danmark Deutschland Ελλάδα España France 15 280 <sup>(2)</sup> Ireland 2 040 <sup>(2)</sup> Italia Luxembourg Nederland 130 <sup>(2)</sup> Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 1 660 <sup>(2)</sup>  CE 20 000 TAC 20 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e del Portogallo.
<b>Specie:</b> Rombo giallo <i>Lepidorhombus spp.</i>	<b>Zona:</b> Vb <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 550 France 2 140 Ireland 630 Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 1 520  CE 4 840 TAC 4 840	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità.

Specie: Rombo giallo <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona: VII
België/Belgique 610 Danmark Deutschland Ελλάδα España 6 720 <sup>(1)</sup> France 8 150 Ireland 3 710 Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 3 210  CE 22 400 TAC 22 400	<sup>(1)</sup> Di cui 500 t possono essere pescate nelle zone Vb (zona CE), VI, XII e XIV quando il contingente nella zona Vb (zona CE), VI, XII e XIV è esaurito.
Specie: Rombo giallo <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona: VIIIabde
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 1 440 France 1 160 Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 2 600 TAC 2 600	
Specie: Rombo giallo <i>Lepidorhombus spp.</i>	Zona: VIIIc, IX, X, CEEAF 34.1.1 <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 5 540 <sup>(2)</sup> France 280 <sup>(3)</sup> Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 180 <sup>(2)</sup> Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 6 000 TAC 6 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo, oppure nelle acque internazionali della zona in questione. <sup>(3)</sup> Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

<b>Specie:</b> Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	<b>Zona:</b> Vb <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV
België/Belgique 310 Danmark Deutschland 350 Ελλάδα España 330 France 3 800 Ireland 860 Italia Luxembourg Nederland 300 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 2 650  CE 8 600 TAC 8 600	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità.
<b>Specie:</b> Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	<b>Zona:</b> VII
België/Belgique 2 460 Danmark Deutschland 270 Ελλάδα España 980 France 15 820 Ireland 2 020 Italia Luxembourg Nederland 320 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 4 800  CE 26 670 TAC 26 670	
<b>Specie:</b> Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	<b>Zona:</b> VIIIabde
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 1 160 <sup>(1)</sup> France 6 470 Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 7 630 TAC 7 630	<sup>(1)</sup> Di cui 100 t possono essere pescate nella zona VII quando il contingente nella zona VII è esaurito.

<b>Specie:</b> <i>Rana pescatrice</i> <i>Lophiidae</i>	<b>Zona:</b> VIIIc, IX, X, CEECAF 34.1.1 <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 10 830 <sup>(2)</sup> France 10 <sup>(3)</sup> Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 2 160 <sup>(2)</sup> Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 13 000 TAC 13 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo, oppure nelle acque internazionali della zona in questione. <sup>(3)</sup> Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
<b>Specie:</b> <i>Capelan</i> <i>Mallotus villosus</i>	<b>Zona:</b> IIb
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 0 <sup>(1)</sup> TAC 0 <sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup> Senza pregiudizio dei diritti della Comunità e fatta salva una revisione in seguito a parere scientifico.
<b>Specie:</b> <i>Eglefino</i> <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<b>Zona:</b> IIIa, IIIbcd <sup>(1)</sup>
België/Belgique 20 <sup>(2)</sup> Danmark 4 120 <sup>(3)</sup> Deutschland 260 <sup>(2)</sup> Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland 10 <sup>(2)</sup> Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 490 <sup>(3)</sup> United Kingdom  CE 4 900 <sup>(4)</sup> TAC 7 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia. <sup>(3)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia. <sup>(4)</sup> Tranne una stima di 1 810 t di catture accessorie industriali.

<b>Specie:</b> Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , IV
België/Belgique 1 150 Danmark 7 870 Deutschland 5 010 Ελλάδα España France 8 730 Ireland Italia Luxembourg Nederland 860 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 560 United Kingdom 83 820  CE 108 000 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> TAC 114 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Tranne una stima di 6 000 t di catture accessorie industriali. <sup>(3)</sup> Di cui non più di 53 000 t possono essere pescate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia.
<b>Specie:</b> Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<b>Zona:</b> Vb <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV
België/Belgique 40 <sup>(2)</sup> Danmark Deutschland 50 <sup>(3)</sup> Ελλάδα España France 2 185 <sup>(4)</sup> Ireland 1 765 <sup>(5)</sup> Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 15 960 <sup>(6)</sup>  CE 20 000 TAC 20 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Di cui non più di 30 t possono essere pescate nelle divisioni Vb e VIa. <sup>(3)</sup> Di cui non più di 30 t possono essere pescate nelle divisioni Vb e VIa. <sup>(4)</sup> Di cui non più di 1 530 t possono essere pescate nelle divisioni Vb e VIa. <sup>(5)</sup> Di cui non più di 1 240 t possono essere pescate nelle divisioni Vb e VIa. <sup>(6)</sup> Di cui non più di 11 170 t possono essere pescate nelle divisioni Vb e VIa.
<b>Specie:</b> Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	<b>Zona:</b> VII, VIII, IX, X, CEEAF 34.1.1 <sup>(1)</sup>
België/Belgique 160 <sup>(2)</sup> Danmark Deutschland Ελλάδα España France 9 330 <sup>(2)</sup> Ireland 3 110 <sup>(2)</sup> Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 1 400 <sup>(2)</sup>  CE 14 000 TAC 14 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e del Portogallo.

<b>Specie:</b> Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	<b>Zona:</b> IIIa
België/Belgique Danmark 3 980 <sup>(2)</sup> Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland 10 <sup>(3)</sup> Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 430 <sup>(2)</sup> United Kingdom  CE 4 420 <sup>(1)</sup> TAC 15 200	<sup>(1)</sup> Tranne una stima di 10 500 t di catture accessorie industriali. <sup>(2)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalle linee di base del Regno di Norvegia. <sup>(3)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia.
<b>Specie:</b> Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , IV
België/Belgique 1 880 Danmark 8 120 Deutschland 2 110 Ελλάδα España France 12 200 Ireland Italia Luxembourg Nederland 4 690 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 10 United Kingdom 32 390  CE 61 400 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> TAC 74 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Tranne una stima di 5 200 t di catture accessorie industriali. <sup>(3)</sup> Di cui non più di 25 000 t possono essere pescate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia.
<b>Specie:</b> Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	<b>Zona:</b> Vb <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV
België/Belgique Danmark Deutschland 40 Ελλάδα España France 795 Ireland 3 785 Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 8 380  CE 13 000 TAC 13 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità.

Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VIIa
België/Belgique 20 Danmark Deutschland Ελλάδα España France 260 Ireland 4 315 Italia Luxembourg Nederland 5 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 2 900 CE 7 500 TAC 7 500	
Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VIIb-k
België/Belgique 260 Danmark Deutschland Ελλάδα España France 16 200 Ireland 7 510 Italia Luxembourg Nederland 130 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 2 900 CE 27 000 TAC 27 000	
Specie: Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona: VIII
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 2 800 <sup>(1)</sup> France 4 200 <sup>(1)</sup> Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom CE 7 000 TAC 7 000	<sup>(1)</sup> Eccetto per la quantità soggetta a scambio con altri Stati membri questa quota può essere pescata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.

<b>Specie:</b> Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	<b>Zona:</b> IX, X, CECAF 34.1.1 <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 2 640 Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 2 640 TAC 2 640	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità.
<b>Specie:</b> Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	<b>Zona:</b> IIIa, IIIbcd <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark 1 670 <sup>(2)</sup> Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 140 <sup>(2)</sup> United Kingdom  CE 1 810 TAC 1 810	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia.
<b>Specie:</b> Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , IV
België/Belgique 30 Danmark 1 220 Deutschland 140 Ελλάδα España France 270 Ireland Italia Luxembourg Nederland 70 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 380  CE 2 110 TAC 2 110	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità.

<b>Specie:</b> Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	<b>Zona:</b> Vb <sup>(1)</sup> , VI, VII, XII, XIV
België/Belgique 310 Danmark Deutschland Ελλάδα España 9 940 <sup>(2)</sup> France 15 350 <sup>(2)</sup> Ireland 1 860 Italia Luxembourg Nederland 200 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 6 060  CE 33 720 TAC 33 720	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Di cui 800 t possono essere pescate nella zona VIIIabde quando il contingente nella zona VIIIabde è esaurito.
<b>Specie:</b> Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	<b>Zona:</b> VIIIabde
België/Belgique 10 <sup>(2)</sup> Danmark Deutschland Ελλάδα España 6 920 <sup>(1)</sup> France 15 540 <sup>(3)</sup> Ireland Italia Luxembourg Nederland 20 <sup>(2)</sup> Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 22 490 TAC 22 490	<sup>(1)</sup> Di cui 1 000 t possono essere pescate nella zona Vb (zona CE), VI, VII, XII e XIV quando il contingente nella zona Vb (zona CE), VI, VII, XII e XIV è esaurito. <sup>(2)</sup> Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna. <sup>(3)</sup> Di cui 1 800 t possono essere pescate nella zona Vb (zona CE), VI, VII, XII e XIV quando il contingente nella zona Vb (zona CE), VI, VII, XII e XIV è esaurito.
<b>Specie:</b> Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	<b>Zona:</b> VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 5 760 <sup>(2)</sup> France 550 <sup>(3)</sup> Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 2 690 <sup>(4)</sup> Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 9 000 TAC 9 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne 850 t, di cui è autorizzata la cattura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo. <sup>(3)</sup> Di cui 430 t al massimo possono essere pescate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo. <sup>(4)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne 850 t, di cui è autorizzata la cattura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.

<b>Specie:</b> Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , IV <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  50 000 <sup>(2)</sup> CE 50 000  TAC 90 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Disponibile per tutti gli Stati membri, tranne che per Spagna, Portogallo, Svezia e Finlandia.
<b>Specie:</b> Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	<b>Zona:</b> Vb <sup>(1)</sup> , VI, VII
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 20 000 <sup>(2)</sup> France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 1 500 Suomi/Finland Sverige United Kingdom  51 500 <sup>(3)</sup> CE 73 000  TAC 350 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Di cui 5 000 t possono essere pescate indistintamente nelle divisioni CIEM Vb (zona CE), VI, VII, o VIIIabd. <sup>(3)</sup> Disponibile per tutti gli Stati membri, tranne che per Spagna, Portogallo, Svezia e Finlandia.
<b>Specie:</b> Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	<b>Zona:</b> VIIIabd
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 10 000 <sup>(1)</sup> France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 1 500 Suomi/Finland Sverige United Kingdom  15 000 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> CE 26 500  TAC 26 500	<sup>(1)</sup> Di cui 5 000 t possono essere pescate indistintamente nelle divisioni CIEM Vb (zona CE), VI, VII o VIIIabd. <sup>(2)</sup> Disponibile per tutti gli Stati membri, tranne che per Spagna, Portogallo, Svezia e Finlandia. <sup>(3)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.

<b>Specie:</b> Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	<b>Zona:</b> VIIIe
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 1 000 <sup>(1)</sup> 1 000  TAC 1 000	<sup>(1)</sup> Disponibile per tutti gli Stati membri, tranne che per Svezia e Finlandia.
<b>Specie:</b> Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	<b>Zona:</b> VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 44 000 <sup>(2)</sup> France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 11 000 <sup>(2)</sup> Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 55 000  TAC 55 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.
<b>Specie:</b> Scampo <i>Nephorops norvegicus</i>	<b>Zona:</b> IIIa <sup>(1)</sup> , IIIbcd <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark 3 550 <sup>(2)</sup> Deutschland 10 <sup>(3)</sup> Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 1 270 <sup>(2)</sup> United Kingdom  CE 4 830  TAC 4 830	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia. <sup>(3)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia.

Specie: Scampo <i>Nephorops norvegicus</i>	Zona: IIa <sup>(1)</sup> , IV <sup>(1)</sup>
België/Belgique 795 Danmark 795 Deutschland 10 Ελλάδα España France 25 Ireland Italia Luxembourg Nederland 410 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 13 165  CE 15 200 TAC 15 200	( <sup>1</sup> ) Acque della Comunità.
Specie: Scampo <i>Nephorops norvegicus</i>	Zona: Vb <sup>(1)</sup> , VI
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 25 France 100 Ireland 170 Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 12 305  CE 12 600 TAC 12 600	( <sup>1</sup> ) Acque della Comunità.
Specie: Scampo <i>Nephorops norvegicus</i>	Zona: VII
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 1 380 France 5 590 Ireland 8 485 Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 7 545  CE 23 000 TAC 23 000	

Specie: Scampo <i>Nephorops norvegicus</i>	Zona: VIIIab
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 410 France 6 390 Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 6 800 TAC 6 800	
Specie: Scampo <i>Nephorops norvegicus</i>	Zona: VIIIc
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 960 France 40 Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 1 000 TAC 1 000	
Specie: Scampo <i>Nephorops norvegicus</i>	Zona: VIIIde
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France 50 Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 50 TAC 50	

<b>Specie:</b> Scampo <i>Nephorops norvegicus</i>	<b>Zona:</b> IX, X, CEECAF 34.1.1 <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 625 <sup>(2)</sup> France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 1 875 <sup>(2)</sup> Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 2 500 TAC 2 500	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne per le catture accessorie.
<b>Specie:</b> Gamberello <i>Pandalus borealis</i>	<b>Zona:</b> IIIa
België/Belgique Danmark 3 650 <sup>(1)</sup> Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 1 960 <sup>(1)</sup> United Kingdom  CE 5 610 TAC 10 500	<sup>(1)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia.
<b>Specie:</b> Gamberetti «Penaeus» <i>Penaeus spp</i>	<b>Zona:</b> Guyana francese
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France 4 000 Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 4 000 TAC 4 108 <sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup> La pesca dei gamberoni <i>Penaeus subtilis</i> e <i>Penaeus brasiliensis</i> è proibita nelle acque con una profondità inferiore a 30 m.

<b>Specie:</b> Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b> IIIa Skagerrak
België/Belgique 70 <sup>(1)</sup> Danmark 8 720 <sup>(2)</sup> Deutschland 40 <sup>(1)</sup> Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland 1 680 <sup>(1)</sup> Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 470 <sup>(2)</sup> United Kingdom  CE 10 980 TAC 11 200	<sup>(1)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia. <sup>(2)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia.
<b>Specie:</b> Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b> IIIa Kattegat
België/Belgique Danmark 2 490 Deutschland 30 Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 280 United Kingdom  CE 2 800 TAC 2 800	
<b>Specie:</b> Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b> IIIbcd <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark 2 700 Deutschland 300 Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 200 United Kingdom  CE 3 200 TAC 3 200	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità.

<b>Specie:</b> Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , IV
België/Belgique 4 560 Danmark 14 820 Deutschland 4 280 Ελλάδα España France 860 Ireland Italia Luxembourg Nederland 28 500 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 21 090  CE 74 110 <sup>(2)</sup> TAC 77 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Di cui non più di 40 000 t possono essere pescate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia.
<b>Specie:</b> Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b> Vb <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France 70 Ireland 880 Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 1 450  CE 2 400 TAC 2 400	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità.
<b>Specie:</b> Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b> VIIa
België/Belgique 70 Danmark Deutschland Ελλάδα España France 30 Ireland 1 305 Italia Luxembourg Nederland 20 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 675  CE 2 100 TAC 2 100	

Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: VIIbc
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France 60 Ireland 240 Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 300 TAC 300	
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: VIIde
België/Belgique 1 160 <sup>(1)</sup> Danmark Deutschland Ελλάδα España France 3 870 <sup>(2)</sup> Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 2 060 <sup>(3)</sup>  CE 7 090 TAC 7 090	<sup>(1)</sup> Di cui non più di 180 t possono essere pescate nella divisione VIIe. <sup>(2)</sup> Di cui non più di 590 t possono essere pescate nella divisione VIIe. <sup>(3)</sup> Di cui non più di 320 t possono essere pescate nella divisione VIIe.
Specie: Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona: VIIfg
België/Belgique 270 Danmark Deutschland Ελλάδα España France 485 Ireland 90 Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 255  CE 1 100 TAC 1 100	

<b>Specie:</b> Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b> VIIhjk
België/Belgique 80 Danmark Deutschland Ελλάδα España France 170 Ireland 590 Italia Luxembourg Nederland 340 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 170 CE 1 350 TAC 1 350	
<b>Specie:</b> Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	<b>Zona:</b> VIII, IX, X, CEEAF 34.1.1 <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 120 France 460 <sup>(2)</sup> Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 120 Suomi/Finland Sverige United Kingdom CE 700 TAC 700	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e del Portogallo.
<b>Specie:</b> Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	<b>Zona:</b> Vb <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 20 France 530 Ireland 150 Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 400 CE 1 100 TAC 1 100	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità.

<b>Specie:</b> Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	<b>Zona:</b> VII
België/Belgique 530 Danmark Deutschland Ελλάδα España 30 France 12 180 Ireland 1 300 Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 2 960  CE 17 000 TAC 17 000	
<b>Specie:</b> Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	<b>Zona:</b> VIIIab
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 440 France 2 160 Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 2 600 TAC 2 600	
<b>Specie:</b> Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	<b>Zona:</b> VIIIc
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 720 France 80 Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 800 TAC 800	

<b>Specie:</b> Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	<b>Zona:</b> VIII d
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France 50 Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 50 TAC 50	
<b>Specie:</b> Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	<b>Zona:</b> VIII e
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 100 <sup>(1)</sup> TAC 100	<sup>(1)</sup> Disponibile per tutti gli Stati membri, tranne che per Svezia e Finlandia.
<b>Specie:</b> Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	<b>Zona:</b> IX, X, CECAF 34.1.1 <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 430 France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 20 Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 450 TAC 450	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità.

<b>Specie:</b> Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , III a, IIIbcd <sup>(1)</sup> , IV
België/Belgique 40 <sup>(2)</sup> Danmark 4 770 <sup>(3)</sup> Deutschland 12 040 <sup>(2)</sup> Ελλάδα España France 28 350 <sup>(2)</sup> Ireland Italia Luxembourg Nederland 120 <sup>(2)</sup> Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 650 <sup>(3)</sup> United Kingdom 9 230 <sup>(2)</sup>  CE 55 200 <sup>(4)</sup> TAC 115 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia. <sup>(3)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia. <sup>(4)</sup> Di cui non più di 45 000 t possono essere pescate nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Norvegia da pescherecci degli altri Stati membri.
<b>Specie:</b> Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	<b>Zona:</b> Vb <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV
België/Belgique Danmark Deutschland 735 Ελλάδα España France 7 290 Ireland 455 Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 3 520  CE 12 000 TAC 12 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità.
<b>Specie:</b> Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	<b>Zona:</b> VII, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 <sup>(1)</sup>
België/Belgique 30 <sup>(2)</sup> Danmark Deutschland Ελλάδα España France 6 750 <sup>(2)</sup> Ireland 3 380 <sup>(2)</sup> Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 1 840 <sup>(2)</sup>  CE 12 000 TAC 12 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e del Portogallo.

<b>Specie:</b> Salmone <i>Salmo salar</i>	<b>Zona:</b> IIIbcd <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
België/Belgique Danmark 83 350 <sup>(3)</sup> Deutschland 9 270 <sup>(3)</sup> Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland 103 930 <sup>(3)</sup> Sverige 112 660 <sup>(3)</sup> United Kingdom  CE 309 210 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> TAC 309 210 <sup>(3)</sup>	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Esclusa la sottodivisione 32 della IBSFC. <sup>(3)</sup> Espresso in numero. <sup>(4)</sup> Di cui non più di 4 000 salmoni possono essere pescati nella zona dell'Estonia, non più di 3 500 salmoni nella zona della Lettonia e non più di 1 000 salmoni nella zona della Lituania.
<b>Specie:</b> Salmone <i>Salmo salar</i>	<b>Zona:</b> Sub-division 32 of IBSFC
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland 89 540 <sup>(1)</sup> Sverige United Kingdom  CE 89 540 <sup>(1)</sup> TAC 89 540 <sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup> Expressed by number.

Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: IIa (1), IIIa, IIIbcd (1), IV
België/Belgique 320 (2) Danmark 11 630 (3) (4) (5) Deutschland 330 (2) Ελλάδα España France 1 000 (2) (6) Ireland Italia Luxembourg Nederland 1 000 (2) (6) Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 3 605 (3) (7) (9) (10) United Kingdom 930 (6)  CE 18 815 (8)  TAC 52 755 (8)	(1) Acque della Comunità. (2) Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia. (3) Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia. (4) Di cui 2 320 t possono essere pescate nelle acque della Comunità, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997, tra il 59° ed il 62° di latitudine nord e tra il 4° ed il 6° di longitudine ovest. (5) Di cui non più di 3 980 t possono essere pescate nelle divisioni CIEM IIIa, IVb, c. (6) Di cui non più di 300 t possono essere pescate nelle divisioni CIEM IIIa, IVb, c. (7) Questo contingente non può essere pescato nella divisione CIEM IVc. (8) Compresi 1 865 t risultanti dalle condizioni definite nella nota a piè di pagina n. 2 dell'allegato di «Agreed Records of Conclusions of Fisheries Consultations between the European Community, Sweden and Norway, Brussels, 9 December 1995». (9) Compresa la pesca da parte di tale Stato membro di 1 865 t nella divisione CIEM IIIa. (10) Di cui non più di 300 t possono essere pescate nelle divisioni CIEM IVb.
Specie: Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona: IIa (1), Vb (2), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV
België/Belgique Danmark Deutschland 15 810 (3) (4) Ελλάδα España 20 (5) France 10 540 (3) (6) Ireland 52 700 (3) (7) Italia Luxembourg Nederland 23 060 (3) (8) Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 144 940 (3) (9)  CE 247 070  TAC 261 100	(1) Eccetto acque della Comunità. (2) Acque della Comunità. (3) Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna. (4) Di cui 4 160 t possono essere pescate nelle acque della Comunità, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997, della divisione CIEM IVa. (5) Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna. (6) Di cui 2 770 t possono essere pescate nelle acque della Comunità, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997, della divisione CIEM IVa. (7) Di cui 13 860 t possono essere pescate nelle acque della Comunità, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997, della divisione CIEM IVa. (8) Di cui 6 060 t possono essere pescate nelle acque della Comunità, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997, della divisione CIEM IVa. (9) Di cui 38 150 t possono essere pescate nelle acque della Comunità, dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997, della divisione CIEM IVa.

<b>Specie:</b> Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	<b>Zona:</b> VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 24 730 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(5)</sup> France 160 <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 5 110 <sup>(2)</sup> <sup>(5)</sup> Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 30 000 TAC 30 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione. <sup>(3)</sup> Di cui 3 000 t possono essere pescate nelle acque della divisione CIEM VIIIb soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna. <sup>(4)</sup> Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e del Portogallo. <sup>(5)</sup> I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere pescati, fino ad un limite del 25 % della quota dello Stato membro donatore, nella zona CIEM VIIIabd.
<b>Specie:</b> Sogliola <i>Solea solea</i>	<b>Zona:</b> IIIa, IIIbcd <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark 1 890 <sup>(2)</sup> Deutschland 110 <sup>(3)</sup> Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland 180 <sup>(3)</sup> Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 70 <sup>(2)</sup> United Kingdom  CE 2 250 TAC 2 250	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia. <sup>(3)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia.
<b>Specie:</b> Sogliola <i>Solea solea</i>	<b>Zona:</b> II, IV
België/Belgique 1 500 Danmark 685 Deutschland 1 200 Ελλάδα España France 300 Ireland Italia Luxembourg Nederland 13 545 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 770  CE 18 000 TAC 18 000	

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: Vb <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland 125 Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 30  CE 155 TAC 155	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità.
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VIIa
België/Belgique 500 Danmark Deutschland Ελλάδα España France 5 Ireland 120 Italia Luxembourg Nederland 155 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 220  CE 1 000 TAC 1 000	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona: VIIbc
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France 15 Ireland 85 Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 100 TAC 100	

Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIId
België/Belgique	1 410	
Danmark		
Deutschland		
Ελλάδα		
España		
France	2 815	
Ireland		
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	1 005	
CE	5 230	
TAC	5 230	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIe
België/Belgique	25	
Danmark		
Deutschland		
Ελλάδα		
España		
France	280	
Ireland		
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	445	
CE	750	
TAC	750	
Specie: Sogliola <i>Solea solea</i>		Zona: VIIfg
België/Belgique	560	
Danmark		
Deutschland		
Ελλάδα		
España		
France	55	
Ireland	30	
Italia		
Luxembourg		
Nederland		
Österreich		
Portugal		
Suomi/Finland		
Sverige		
United Kingdom	255	
CE	900	
TAC	900	

<b>Specie:</b> Sogliola <i>Solea solea</i>	<b>Zona:</b> VII hjk
België/Belgique 60 Danmark Deutschland Ελλάδα España France 120 Ireland 325 Italia Luxembourg Nederland 95 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 120  CE 720 TAC 720	
<b>Specie:</b> Sogliola <i>Solea solea</i>	<b>Zona:</b> VIIIab
België/Belgique 65 <sup>(1)</sup> Danmark Deutschland Ελλάδα España 10 <sup>(2)</sup> France 4 955 <sup>(1)</sup> Ireland Italia Luxembourg Nederland 370 <sup>(1)</sup> Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 5 400 TAC 5 400	<sup>(1)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Francia, oppure nelle acque internazionali della zona in questione. <sup>(2)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.
<b>Specie:</b> Sogliola <i>Solea spp.</i>	<b>Zona:</b> VIIIcde, IX, X, CECAF 34.1.1 <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 755 <sup>(2)</sup> France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 1 245 <sup>(2)</sup> Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 2 000 TAC 2 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Pesca autorizzata soltanto nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna o del Portogallo, oppure nelle acque internazionali della zona in questione.

<b>Specie:</b> Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	<b>Zona:</b> IIIa
Belgie/Belgique Danmark 26 800 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> Deutschland 60 <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup> Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 10 140 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> United Kingdom  CE 37 000 <sup>(1)</sup> TAC 40 000 <sup>(1)</sup>	<sup>(1)</sup> Tale contingente può essere pescato con attrezzi mobili aventi maglie con una dimensione minima di 16 mm e non è soggetto alle condizioni stabilite dall'articolo 6, paragrafo 2 del presente regolamento. <sup>(2)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia. <sup>(3)</sup> Questo contingente non può essere pescato nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia.
<b>Specie:</b> Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	<b>Zona:</b> IIIbcd <sup>(1)</sup>
Belgie/Belgique Danmark 48 780 Deutschland 30 910 Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland 25 540 Sverige 91 310 United Kingdom  CE 196 540 <sup>(2)</sup> TAC 199 540	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Di cui non più di 12 000 t possono essere pescate nella zona dell'Estonia, non più di 11 000 t nella zona della Lettonia e non più di 6 500 t nella zona della Lituania.
<b>Specie:</b> Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , IV <sup>(1)</sup>
Belgie/Belgique 1 500 Danmark 1 500 Deutschland 1 500 Ελλάδα España France 1 500 Ireland Italia Luxembourg Nederland 1 500 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige 1 330 <sup>(3)</sup> United Kingdom 1 500 114 670 <sup>(2)</sup> CE 125 000 TAC 150 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Disponibile per tutti gli Stati membri, tranne che per Spagna, Portogallo, Svezia e Finlandia. <sup>(3)</sup> Compreso il cicereello.

<b>Specie:</b> Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	<b>Zona:</b> VIIde
België/Belgique 60 Danmark 3 900 Deutschland 60 Ελλάδα España France 840 Ireland Italia Luxembourg Nederland 840 Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom 6 300  CE 12 000 TAC 12 000	
<b>Specie:</b> Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , IV <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  55 000 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> CE 55 000 TAC 60 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Disponibile per tutti gli Stati membri, tranne che per Spagna, Portogallo, Svezia e Finlandia. <sup>(3)</sup> Di cui un massimo del 50 % può essere pescato prima del 1° agosto 1997.
<b>Specie:</b> Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	<b>Zona:</b> Vb <sup>(1)</sup> , VI, VII, VIIIabde, XII, XIV
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 31 000 France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 3 000 Suomi/Finland Sverige United Kingdom  259 000 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> CE 293 000 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> TAC 300 000 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Disponibile per tutti gli Stati membri, tranne che per Spagna, Portogallo, Svezia e Finlandia. <sup>(3)</sup> Di cui un massimo del 50 % può essere pescato prima del 1° agosto 1997. <sup>(4)</sup> Pesca non autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna e del Portogallo.

<b>Specie:</b> Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	<b>Zona:</b> VIIIc, IX
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 39 270 <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup> France 500 <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 33 230 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 73 000 TAC 73 000	<sup>(1)</sup> Pesca autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne 2 250 t di cui è autorizzata la cattura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo. <sup>(2)</sup> Esclusa la sottozona CIEM IX. <sup>(3)</sup> Pesca autorizzata nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro in causa, oppure nelle acque internazionali della zona in questione, tranne 2 250 t di cui è autorizzata la cattura nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna. <sup>(4)</sup> Di cui non più del 5 % possono essere costituite da sugarelli di taglia compresa tra 12 e 14 cm, in deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio. Ai fini del controllo di detto quantitativo, al peso degli sbarchi viene applicato il coefficiente 1,2.
<b>Specie:</b> Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	<b>Zona:</b> X, COPACE <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 5 000 Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 5 000 TAC 5 000	<sup>(1)</sup> Acque adiacenti alle isole Azzorre soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.
<b>Specie:</b> Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	<b>Zona:</b> COPACE <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal 2 000 Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 2 000 TAC 2 000	<sup>(1)</sup> Acque adiacenti alle isole di Madera soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Portogallo.

<b>Specie:</b> Sugarello <i>Trachurus spp.</i>	<b>Zona:</b> COPACE <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España 2 000 France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 2 000 TAC 2 000	<sup>(1)</sup> Acque adiacenti alle isole Canarie soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Spagna.
<b>Specie:</b> Gado norvegese <i>Trisopterus esmarki</i>	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , IIIa, IV <sup>(1)</sup>
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom  CE 180 000 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> 180 000 TAC 220 000	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Disponibile per tutti gli Stati membri, tranne che per Spagna, Portogallo, Svezia e Finlandia. <sup>(3)</sup> Questo TAC non può essere pescato da pescherecci danesi e svedesi nello Skagerrak all'interno di una zona di 4 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia. Non può anche essere pescato da pescherecci degli altri Stati membri nello Skagerrak all'interno di una zona di 12 miglia a partire dalla linea di base del Regno di Norvegia.
<b>Specie:</b> Altre	<b>Zona:</b> IIa <sup>(1)</sup> , IV <sup>(1)</sup>
België/Belgique <sup>(2)</sup> Danmark <sup>(2)</sup> Deutschland <sup>(2)</sup> Ελλάδα <sup>(2)</sup> España France <sup>(2)</sup> Ireland <sup>(2)</sup> Italia <sup>(2)</sup> Luxembourg <sup>(2)</sup> Nederland <sup>(2)</sup> Österreich <sup>(2)</sup> Portugal Suomi/Finland Sverige 1 000 <sup>(3)</sup> United Kingdom <sup>(2)</sup>  CE <sup>(2)</sup> TAC <sup>(2)</sup>	<sup>(1)</sup> Acque della Comunità. <sup>(2)</sup> Senza limitazione. <sup>(3)</sup> 750 t sono riservate per catture accessorie di sugarello nella pesca, inter alia, degli sgombri, gamberetti ( <i>Pandalus</i> ) solo come catture accessorie.

## ALLEGATO II

Totale ammissibile di catture da sbarcare senza cernita per scopi diversi dal consumo umano. Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 5 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

<b>Specie:</b> Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> IIIa
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom	( <sup>1</sup> ) Catture accessorie di aringhe nell'ambito della pesca dello spratto non sbarcate separatamente. ( <sup>2</sup> ) Disponibile per tutti gli Stati membri, tranne Spagna, Portogallo e Finlandia.
CE 10 000 <sup>(2)</sup>	
TAC 10 000	
<b>Specie:</b> Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	<b>Zona:</b> IIIa
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom	( <sup>1</sup> ) Catture accessorie di aringhe nell'ambito della pesca di specie diverse dallo spratto e non sbarcate separatamente. ( <sup>2</sup> ) Disponibile per tutti gli Stati membri, tranne Spagna, Portogallo e Finlandia.
CE 20 000 <sup>(2)</sup>	
TAC 20 000	

Specie: Aringa <sup>(1)</sup> <i>Clupea harengus</i>	Zona: IIa <sup>(2)</sup> , IV, VIIId
België/Belgique Danmark Deutschland Ελλάδα España France Ireland Italia Luxembourg Nederland Österreich Portugal Suomi/Finland Sverige United Kingdom	<sup>(1)</sup> Catture accessorie di aringhe nell'ambito della pesca di specie diverse dalle aringhe e non sbarcate separatamente. <sup>(2)</sup> Acque comunitarie. <sup>(3)</sup> Disponibile per tutti gli Stati membri, tranne Spagna, Portogallo e Finlandia.
CE	24 000 <sup>(3)</sup>
TAC	24 000

## ALLEGATO III

Stock		Zona	Tipo di TAC A = analitico P = precauzionale	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (1/0 = sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 (1/0 = sì/no)
Specie					
Nome comune	Nome latino				
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	I, II	A	0	0
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IIIa	P	0	1
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IIIbcd (1)	A	0	0
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	III d (1), Management Unit 3	A	0	0
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IVab	A	0	1
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	IVc, VIII d	P	0	1
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	Vb (1), VIa N, VIb	P	1	0
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	VIa S, VIIbc	P	1	0
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	VIa Clyde	P	1	0
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	VIIa	P	1	0
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	VIIef	P	1	0
Aringa	<i>Clupea harengus</i>	VIIghjk	A	1	0
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	VIII	P	1	0
Acciuga	<i>Engraulis encrasicolus</i>	IX, X	P	1	0
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	I, IIb	A	0	0
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IIIa Skagerrak	A	0	1
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IIIa Kattegat	P	1	0
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IIIbcd (1)	A	0	1
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	IIa (1), IV	A	0	1
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	Vb (1), VI, XII, XIV	P	0	1
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	VIIa	A	0	1
Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>	VIIIb-k, VIII, IX, X	P	0	0
Rombo giallo	<i>Lepidorhombus spp.</i>	Vb (1), VI, XII, XIV	P	1	0
Rombo giallo	<i>Lepidorhombus spp.</i>	VII	A	1	0
Rombo giallo	<i>Lepidorhombus spp.</i>	VIIIabde	A	1	0
Rombo giallo	<i>Lepidorhombus spp.</i>	VIIIc, IX, X	P	1	0
Rana pescatrice	<i>Lophius spp.</i>	Vb (1), VI, XII, XIV	P	1	0
Rana pescatrice	<i>Lophius spp.</i>	VII	A	1	0
Rana pescatrice	<i>Lophius spp.</i>	VIIIabde	A	1	0
Rana pescatrice	<i>Lophius spp.</i>	VIIIc, IX, X	P	1	0
Capelan	<i>Mallotus villosus</i>	IIb	A	0	1
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IIIa, IIIbcd (1)	A	0	0
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	IIa (1), IV	A	0	0
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Vb (1), VI, XII, XIV	P	1	0
Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	VII, VIII, IX, X	P	1	0
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	IIIa	P	0	0
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	IIa (1), IV	P	0	0
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	Vb (1), VI, XII, XIV	P	1	0
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	VIIa	A	0	0
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	VIIIb-k	P	1	0
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	VIII	P	1	0
Merlano	<i>Merlangius merlangus</i>	IX, X	P	1	0

(1) Acque della Comunità.

Stock		Zona	Tipo di TAC A = analitico P = precauzionale	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (1/0 = sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 (1/0 = sì/no)
Specie					
Nome comune	Nome latino				
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	IIIa, IIIbcd <sup>(1)</sup>	A	0	0
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	IIa <sup>(1)</sup> , IV <sup>(1)</sup>	A	0	0
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	Vb <sup>(1)</sup> , VI, VII, XII, XIV	A	0	0
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	VIIIabde	A	0	0
Nasello	<i>Merluccius merluccius</i>	VIIIc, IX, X	A	0	1
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	IIa <sup>(1)</sup> , IV <sup>(1)</sup>	P	1	0
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	Vb <sup>(1)</sup> , VI, VII	P	1	0
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	VIIIabd	P	1	0
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	VIIIe	P	1	0
Melù	<i>Micromesistius poutassou</i>	VIIIc, IX, X	P	1	0
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	IIIa <sup>(1)</sup> , IIIbcd <sup>(1)</sup>	P	1	0
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	IIa <sup>(1)</sup> , IV <sup>(1)</sup>	P	1	0
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	Vb <sup>(1)</sup> , VI	P	1	0
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	VII	P	1	0
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	VIIIab	P	1	0
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	VIIIc	P	1	0
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	VIIIde	P	1	0
Scampo	<i>Nephrops norvegicus</i>	IX, X, COPACE <sup>(1)</sup>	P	1	0
Gamberello	<i>Pandalus borealis</i>	IIIa Skagerrak	A	0	0
Gamberetti «Penaeus»	<i>Penaeus spp.</i>	Guyana francese	P	1	0
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa Skagerrak	A	0	0
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIa Kattegat	A	0	0
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIIbcd <sup>(1)</sup>	P	1	0
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	IIa <sup>(1)</sup> , IV	A	0	1
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	Vb <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV	P	1	0
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIa	A	0	0
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIbc	P	1	0
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIde	A	0	0
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIfg	A	0	0
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIIhjk	P	0	0
Passera di mare	<i>Pleuronectes platessa</i>	VIII, IX, X	P	1	0
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	Vb <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV	P	1	0
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	VII	P	1	0
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	VIIIab	P	1	0
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	VIIIc	P	1	0
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	VIII d	P	1	0
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	VIIIe	P	1	0
Merluzzo giallo	<i>Pollachius pollachius</i>	IX, X	P	1	0
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	IIa <sup>(1)</sup> , IIIa, IIIbcd <sup>(1)</sup> , IV	A	0	0
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	Vb <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV	A	0	1
Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>	VII, VIII, IX, X	P	0	1
Salmone	<i>Salmo salar</i>	IIIbcd <sup>(1)</sup>	A	0	1
Salmone	<i>Salmo salar</i>	Suddivisione 32 dell'IBSFC	A	0	1

<sup>(1)</sup> Acque della Comunità.

Specie		Zona	Tipo di TAC A = analitico P = precauzionale	Applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 (1/0 = sì/no)	Applicazione delle detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 (1/0 = sì/no)
Nome comune	Nome latino				
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	IIa <sup>(1)</sup> , IIIa, IIIbcd <sup>(1)</sup> , IV	A	0	1
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	IIa, Vb <sup>(1)</sup> , VI, VII, VIII, XII, XIV	A	0	1
Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>	VIIIc, IX, X	A	0	1
Sogliola	<i>Solea spp.</i>	IIIa, IIIbcd <sup>(1)</sup>	P	1	0
Sogliola	<i>Solea spp.</i>	II, IV	A	1 <sup>(2)</sup>	0
Sogliola	<i>Solea spp.</i>	Vb <sup>(1)</sup> , VI, XII, XIV	P	0	0
Sogliola	<i>Solea spp.</i>	VIIa	A	0	0
Sogliola	<i>Solea spp.</i>	VIIIbc	P	1	0
Sogliola	<i>Solea spp.</i>	VIIIcd	A	0	0
Sogliola	<i>Solea spp.</i>	VIIe	A	0	0
Sogliola	<i>Solea spp.</i>	VIIIfg	A	0	0
Sogliola	<i>Solea spp.</i>	VIIhjk	P	1	0
Sogliola	<i>Solea spp.</i>	VIIIab	A	0	0
Sogliola	<i>Solea spp.</i>	VIIIcde, IX, X	P	0	0
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIa	P	0	1
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IIIbcd <sup>(1)</sup>	A	0	0
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	IIa <sup>(1)</sup> , IV <sup>(1)</sup>	P	0	1
Spratto	<i>Sprattus sprattus</i>	VIIde	P	1	0
Sugarello	<i>Trachurus trachurus</i>	IIa <sup>(1)</sup> , IV <sup>(1)</sup>	P	1	0
Sugarello	<i>Trachurus trachurus</i>	Vb <sup>(1)</sup> , VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	P	1	0
Sugarello	<i>Trachurus trachurus</i>	VIIIc, IX	A	1	0
Sugarello	<i>Trachurus trachurus</i>	CECAF (Isole Azzorre)	P	1	0
Sugarello	<i>Trachurus trachurus</i>	CECAF (Madeira)	P	1	0
Sugarello	<i>Trachurus trachurus</i>	CECAF (Isole Canarie)	P	1	0
Gado norvegese	<i>Trisopterus esmarki</i>	IIa <sup>(1)</sup> , IIIa, IV <sup>(1)</sup>	P	1	0
Altre		IIa <sup>(1)</sup> , IV <sup>(1)</sup>	P	0	0

<sup>(1)</sup> Acque della Comunità.

<sup>(2)</sup> Tale condizione si applica unicamente agli Stati membri che non hanno esaurito la loro quota di passera di mare nella zona ICES IIa (aque delle Comunità) e IV.

## REGOLAMENTO (CE) N. 391/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate, secondo la procedura di cui agli articoli 2 e 7 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia <sup>(2)</sup>, in merito ai reciproci diritti di pesca per il 1997 nonché alla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1997 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che, a norma dell'accordo del 19 dicembre 1966 tra la Danimarca, la Norvegia e la Svezia sul reciproco accesso alle zone di pesca nello Skagerrak e nel Kattegat, ciascuna parte accorda alle navi delle altre parti l'accesso alla propria zona di pesca nella Skagerrak e in parte del Kattegat fino ad una distanza di quattro miglia nautiche dalle linee base;

considerando che spetta al Consiglio stabilire le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali attività;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(3)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applica-

zione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca <sup>(4)</sup>, tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le attività di pesca delle navi battenti bandiera norvegese sono autorizzate nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord di 43° 00' di latitudine nord fino al 31 dicembre 1997 per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e i quantitativi fissati in detto allegato e a norma del presente regolamento.
2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca di 200 miglia situate oltre dodici miglia nautiche al largo delle linee base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri; tuttavia, la pesca nello Skagerrak è autorizzata al largo di quattro miglia nautiche dalle linee base danesi.
3. La pesca nelle parti della divisione CIEM IIIa, limitate a occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud della linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese, non è soggetta a limitazioni quantitative, salvo che per lo sgombrò e il merluzzo carbonaro.
4. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.
5. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

<sup>(3)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

*Articolo 2*

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui allo stesso articolo.

2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato II.

3. Le navi di cui al paragrafo 1, eccettuate quelle che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato III. Queste informazioni devono essere trasmesse osservando le norme contenute in tale allegato.

4. Le navi di cui al paragrafo 1 dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.

5. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi di cui al paragrafo 1 devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

*Articolo 3*

1. La pesca in tutte le divisioni CIEM con navi di più di 200 tsl nel quadro dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata al possesso di una licenza e di un permesso speciale di pesca rilasciati dalla Commissione per conto della Comunità e all'osservanza delle condizioni precisate nella licenza e nel permesso speciale suddetti.

La Norvegia notifica alla Commissione il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si potranno rilasciare licenze e permessi speciali di pesca.

2. La Commissione rilascia le licenze e i permessi speciali di pesca di cui al paragrafo 1 a tutte le navi per cui una licenza e un permesso speciale di pesca sono richiesti dalle autorità norvegesi.

Eventuali richieste di modifica dell'elenco delle navi munite di licenza possono essere presentate in qualsiasi momento; esse sono esaminate tempestivamente.

3. All'atto del deposito di ciascuna domanda di licenza o di permesso speciale di pesca presso la Commissione, devono essere forniti i seguenti dati:

- a) nome della nave;
- b) numero d'immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne d'identificazione;

- d) porto d'immatricolazione;
- e) nome ed indirizzo dell'armatore o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;
- k) specie di pesci che si intendono catturare;
- l) periodo per il quale è richiesta la licenza.

4. Ogni licenza e permesso speciale di pesca sono validi per una sola nave. Qualora più unità partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza e di permesso speciale di pesca.

5. Le licenze e i permessi speciali di pesca possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e di nuovi permessi speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca da parte della Commissione, che hanno effetto il giorno in cui sono rilasciati.

6. Le licenze e i permessi speciali di pesca sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti di cui all'articolo 1.

7. Le licenze e i permessi speciali di pesca sono ritirati nel caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

8. Per un periodo massimo di dodici mesi non si rilascia alcuna licenza né alcun permesso speciale di pesca alle navi per le quali non siano stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. La Commissione comunica alla Norvegia, per conto delle Comunità, il nome e le caratteristiche delle navi norvegesi che non sono autorizzate a pescare nella zona di pesca della Comunità durante il (i) mese(i) successivo(i), a seguito di un'infrazione alla normativa comunitaria.

*Articolo 4*

La pesca alla molva, alla molva azzurra e al brosmio, nei limiti dei contingenti di cui all'articolo 1, è consentita unicamente con il palangaro nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII.

*Articolo 5*

È proibito l'impiego della rete da traino e del cianciole per la cattura di specie pelagiche nello Skagerrak dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

*Articolo 6*

Le navi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre possono continuare la loro attività di pesca all'inizio dell'anno successivo in base alla suddetta autorizzazione fino a quando la Commissione avrà approvato, per conto della Comunità, i nuovi elenchi delle navi per l'anno considerato.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

## ALLEGATO I

## Contingenti di cattura della Norvegia per il 1997

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantità
Sgombro	CIEM VIa <sup>(2)</sup> , VIId, e, f, h, IIa	10 100 <sup>(6)</sup>
Aringa	CIEM VIa <sup>(2)</sup>	4 900
Spratto	CIEM IV	25 000
Merluzzo bianco	CIEM IV	10 550
Eglefino	CIEM IV	15 000
Merluzzo nero	CIEM IV, Skagerrak <sup>(3)</sup>	45 000
Merlano	CIEM IV	7 400
Passera	CIEM IV	2 890
Sgombro	CIEM IV, IIIa	33 940 <sup>(7)</sup>
Cicerello, merluzzo norvegese, melù	CIEM IV	50 000 <sup>(8)</sup>
Melù	CIEM II, IVa, VIa <sup>(2)</sup> , VIb, VII <sup>(4)</sup>	255 000 <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>
Molva azzurra	CIEM IV, Vb, VI, VII, IIa	1 000 <sup>(11)</sup> <sup>(12)</sup>
Molva, brosmio	CIEM IV, Vb, VI, VII, IIa	16 000 <sup>(11)</sup> <sup>(12)</sup>
Spinarolo	CIEM IV, VI, VII	1 100 <sup>(13)</sup>
Squalo elefante <sup>(1)</sup>	CIEM IV, VI, VII	100
Smeriglio	CIEM IV, VI, VII	200
Gamberi	CIEM IV	300
Altre specie	CIEM IV, IIa	5 000 <sup>(14)</sup>
Aringa	CIEM IVa, b	46 110
Suro	CIEM IV	5 000
Contingente misto	CIEM Vb, VI, VII	2 000 <sup>(15)</sup>
Ippoglosso nero	CIEM IIa, VI <sup>(5)</sup>	1 700

<sup>(1)</sup> Fegato di squalo elefante.<sup>(2)</sup> A nord di 56°30'N.<sup>(3)</sup> Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese.<sup>(4)</sup> Ad ovest di 12°00'O.<sup>(5)</sup> Catturati solamente con il palangaro nella divisione VI.<sup>(6)</sup> Di cui 10 100 tonnellate possono essere catturate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1996 in acque comunitarie in IVa.<sup>(7)</sup> Può essere pescato solo in IVa, eccetto 3 000 tonnellate che possono essere pescate in IIIa.<sup>(8)</sup> Di cui il solo cicerello per non più di 50 000 tonnellate, o il merluzzo norvegese e il melù insieme per non più di 50 000 tonnellate. Al massimo 10 000 tonnellate del contingente di merluzzo norvegese potranno essere pescate in VIa nord di 56°30'N. Tuttavia, questa quantità viene in deduzione del contingente di cicerello, merluzzo norvegese e melù nella divisione IV.<sup>(9)</sup> Del quale, non più di 40 000 tonnellate possono essere pescate nella divisione IVa.<sup>(10)</sup> Di cui possono essere pescate fino a 9 000 tonnellate di argentina.<sup>(11)</sup> Di cui catture occasionali di altra specie di 25 % per nave, ad ogni momento, sono autorizzate nelle divisioni VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture occasionali di altre specie accessorie non può superare 3 000 tonnellate nelle divisioni VI e VII.<sup>(12)</sup> Di cui 13 000 tonnellate al massimo di molva, 7 000 tonnellate al massimo di brosmio o 3 000 tonnellate al massimo di molva azzurra, catturate con palangari nelle divisioni Vb, VI e VII.<sup>(13)</sup> Incluse catture con palangari di *Deania calceus*, *Etmopterus princeps*, *Lepidorhinus equamosus*, *Etmopterus pusillus*, *Centrocygnus coelallpis*.<sup>(14)</sup> Inclusa pesca non specificamente determinata; eccezioni possono essere introdotte dopo appropriate consultazioni; le catture di sogliole saranno esclusivamente catture accessorie.<sup>(15)</sup> Catture effettuate solamente con il palangaro, incluso il pesce sorcio, la mora-mora e la mustella.

## ALLEGATO II

Quando si effettua la pesca entro le zone di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri disciplinate da norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati subito dopo ciascuna delle seguenti operazioni:

1. Dopo ogni operazione di pesca:
    - 1.1. i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
    - 1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;
    - 1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
    - 1.4. il metodo di pesca utilizzato.
  2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:
    - 2.1. l'indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
    - 2.2. i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
    - 2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo.
  3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
    - 3.1. il nome del porto;
    - 3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
  4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
    - 4.1. la data e l'ora della comunicazione;
    - 4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;
    - 4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della radiostazione.
-

## ALLEGATO III

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenziario per la loro trasmissione sono i seguenti:
  - 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:
    - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
    - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.

- 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
  - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
  - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
  - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;
  - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.

- 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombrò, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:
  - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
  - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

- 1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
  - a) gli elementi indicati al punto 1.5;
  - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

- 1.5.
  - a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave ed il nome del comandante;
  - b) il numero della licenza se la nave pesca con licenza;
  - c) il numero di serie della trasmissione per la bordata di cui trattasi;
  - d) l'identificazione del tipo di messaggio;
  - e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

- 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

- 2.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3. <i>Nome della stazione radio</i>	<i>Indicativo di chiamata</i>
Skagen	OXP
Blåvand	AXB
Rønne	OYE
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Thorshavn	OXJ
Bergen	LGN
Farsund	LGZ
Florø	LGL
Rogaland	LGQ
Tjøme	LGT
Ålesund	LGA

#### 4. *Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

- il nome della nave;
- l'indicativo di chiamata;
- le lettere e le cifre di identificazione esterna;
- il numero di serie di trasmissione per la bordata di cui trattasi;
- l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
  - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»,
  - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT»,
  - messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES»,
  - messaggio settimanale: «WKL»,
  - messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»;
- la data, l'ora e la posizione geografica;
- la divisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;
- la data in cui si prevede di cominciare la pesca;
- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

- i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- il nome e l'indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;
- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- il nome del comandante.

5. Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

- PRA — gamberello boreale (*Pandalus borealis*),
- HKE — nasello (*Merluccius merluccius*),
- GHL — ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*),
- COD — merluzzo bianco (*Gadus morhua*),
- HAD — eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*),
- HAL — ippoglosso (*Hippoglossus hippoglossus*),
- MAC — sgombro (*Scomber scombrus*),
- HOM — sugarello (*Trachurus trachurus*),
- RNG — granatiere (*Coryphaenoides rupestris*),
- POK — merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*),
- WHG — merlano (*Merlangius merlangus*),
- HER — aringa (*Clupea harengus*),
- SAN — cicereello (*Ammodytes* spp.),
- SPR — spratto (*Sprattus sprattus*),
- PLE — passera di mare (*Pleuronectes platessa*),
- NOP — gado norvegese (*Trisopterus esmarkii*),
- LIN — molva (*Molva molva*),
- PEZ — gamberetti (*Pandalidae*),
- ANE — acciuga (*Engraulis encrasicolus*),
- RED — scorfano di Norvegia (*Sebastes* spp.),
- PLA — passera canadese (*Hippoglossoides platessoides*),
- SQX — calamaro (*Illex* spp.),
- YEL — limanda (*Limanda ferruginea*),
- WHB — melù (*Micromesistius poutassou*),
- TUN — tonno (*Thunnidae*),
- BLI — molva azzurra (*Molva dypterygia*),
- USK — brosmio (*Brosme brosme*),
- DGS — spinarolo (*Squalus acanthias*),
- BSK — squalo elefante (*Cetorhinus maximus*),
- POR — smeriglio (*Lamna nasus*),
- SQC — calamaro (*Loligo* spp.),
- POA — castagnola (*Brama brama*),
- PIL — sardina (*Sardina pilchardus*),
- CSH — gamberetto grigio (*Crangon crangon*),
- LEZ — rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.),
- MNZ — rana pescatrice (*Lophius* spp.),
- NEP — scampo (*Nephrops norvegicus*),
- POL — merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*),
- ARG — argentina (*Argentina sphyraena*),
- OTH — altri.

## REGOLAMENTO (CE) N. 392/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica esclusiva della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Norvegia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1997, in particolare sull'assegnazione di alcuni contingenti di cattura alle navi comunitarie che pescano nelle acque della Norvegia;

considerando che, a norma degli articoli 96 e 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo in materia di pesca del 9 dicembre 1976 tra il Regno di Svezia e il Regno di Norvegia, la Comunità, a nome della Svezia, si è consultata con la Norvegia sui loro diritti di pesca per il 1997;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle possibilità di cattura disponibili, sarebbe opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>;

considerando che non sono stati raggiunti accordi con la Norvegia sull'applicabilità alle possibilità di cattura disponibili delle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti <sup>(3)</sup>;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture:

- nelle acque comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia a nord di 62° 00' di latitudine nord e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato I;
- nelle acque comprese nella zona economica esclusiva della Norvegia a sud di 62° 00' di latitudine nord, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato II.

#### Articolo 2

I contingenti di pesce indicati negli allegati I e II non sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

---

## ALLEGATO I

## Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia per il 1997, di cui all'articolo 1

*(Acque norvegesi a nord di 62°00' di latitudine nord)**(in tonnellate, peso vivo)*

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo bianco	I, II	36 650	Francia	3 903
			Germania	4 252
			Regno Unito	16 495
			Spagna	4 950
			Portogallo	4 950
			Irlanda	550
			Grecia	550
Eglefino	I, II	4 000	Francia	515
			Germania	855
			Regno Unito	2 630
Merluzzo nero	I, II	4 000	Francia	515
			Germania	3 200
			Regno Unito	285
Scorfano di Norvegia	I, II	3 500 <sup>(1)</sup>	Francia	220
			Germania	1 880
			Regno Unito	400
			Spagna	190
			Portogallo	810
Halibut di Groenlandia	I, II	100	Germania	50
			Regno Unito	50
Melù	II	1 000	Francia	500
			Germania	500 <sup>(3)</sup>
Altre specie (catture accessorie)	I, II	450	Francia	60
			Germania	150
			Regno Unito	240
Sgombro	Ila	10 100 <sup>(2)</sup>	Danimarca	10 100

<sup>(1)</sup> Qualora la Norvegia proibisca la pesca diretta allo Scorfano di Norvegia nelle zone a nord del 70° parallelo di latitudine Nord, tale divieto si applica anche alle navi della Comunità che pescano tale quota.

<sup>(2)</sup> Di cui 10 100 tonnellate possono essere pescate nella divisione CIEM IVa. La Norvegia può pescare fino a 60 000 tonnellate nella stessa zona del TAC fissato per la zona che si estende a nord di 62°00' di latitudine nord.

<sup>(3)</sup> Soluzione ad hoc per il 1997.

## ALLEGATO II

## Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Norvegia per il 1997, di cui all'articolo 1

(Acque norvegesi a sud di 62°00' di latitudine nord)

(in tonnellate, peso vivo)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo norvegese <sup>(1)</sup>	IV	50 000	Danimarca	47 500 <sup>(2)</sup>
			Regno Unito	2 500 <sup>(3)</sup>
Cicerello	IV	150 000	Danimarca	142 500 <sup>(2)</sup>
			Regno Unito	7 500 <sup>(3)</sup>
Gamberi	IV	1 230	Danimarca	1 080
			Svezia	150 <sup>(4)</sup>
Altre specie	IV	11 000	Danimarca	5 500
			Regno Unito	4 125
			Germania	620
			Belgio	60
			Francia	255
			Paesi Bassi	440
			Svezia	p.m. <sup>(5)</sup>
Merluzzo bianco	IV	500	Svezia	500 <sup>(6)</sup>
Eglefino	IV	930	Svezia	930
Merluzzo nero	IV	1 150	Svezia	1 150
Merluzzo giallo, merlano	IV	190	Svezia	190
Aringa	IV	850	Svezia	850 <sup>(4)</sup>
Sgombro	IV	240	Svezia	240 <sup>(4)</sup>
Specie industriali	IV	800	Svezia	800 <sup>(4)</sup> <sup>(6)</sup>

<sup>(1)</sup> Melù incluso e inestricabilmente mischiato col sugarello.<sup>(2)</sup> Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 38 000 tonnellate su domanda.<sup>(3)</sup> Nei limiti di un contingente totale attribuito per il merluzzo norvegese e il cicerello, questi ultimi possono essere sostituiti l'uno con l'altro fino a 2 000 tonnellate su domanda.<sup>(4)</sup> Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo nero, merluzzo giallo, merlano devono essere imputate sul rispettivo contingente.<sup>(5)</sup> Contingente di «altre specie» assegnato al livello tradizionale dalla Norvegia alla Svezia.<sup>(6)</sup> Di cui non oltre 400 tonnellate di sugarello.

## REGOLAMENTO (CE) N. 393/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera delle Færøer

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'articolo 2 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro<sup>(2)</sup>, la Comunità e il governo locale delle Færøer si sono consultati sui reciproci diritti di pesca per il 1997;

considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1997 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che sarebbe necessario mettere in esecuzione i risultati delle consultazioni tra la Comunità europea e le isole Færøer per evitare un'interruzione delle reciproche relazioni di pesca al 31 dicembre 1996;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(3)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca<sup>(4)</sup>, tutti i pescherecci dotati di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un docu-

mento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le attività di pesca delle navi immatricolate nelle isole Færøer nella zona di pesca delle 200 miglia degli Stati membri al largo delle coste del Mare del Nord, dello Skagerrak, del Kattegat, del Mar Baltico e dell'Oceano Atlantico a nord di 43° 00' N, sono autorizzate, dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1997 per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in base al presente regolamento.
2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate, fatta eccezione per lo Skagerrak, alle parti della zona di pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri.
3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.
4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

*Articolo 2*

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 rispettano le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca, nelle zone di cui allo stesso articolo.
2. Le navi tengono un giornale di bordo nel quale vengono registrati i dati di cui all'allegato II.

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

3. Le navi trasmettono alla Commissione, in base alle norme di cui all'allegato III, le informazioni precisate in detto allegato.

4. Le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento, certificato da un servizio competente, nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.

5. Le lettere e le cifre d'immatricolazione delle navi devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

### Articolo 3

1. La pesca è subordinata al rilascio di una licenza e di un permesso di pesca speciale da parte della Commissione per conto della Comunità, ed all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II e III.

2. Le licenze e i permessi di pesca speciali vengono rilasciati a condizione che il numero di licenze e di permessi di pesca speciali validi per ciascun giorno non superi:

- a) 14 per la pesca dello sgombro nelle divisioni CIEM VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f e h, dello spratto nelle divisioni CIEM IV e VIa (a nord di 56° 30' N), del suro nelle divisioni CIEM IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, f e h e dell'aringa, nella divisione CIEM VIa (a nord di 56° 30' N); 4 per la pesca dell'aringa nella divisione CIEM IIIa N (Skagerrak);
- b) 15 per la pesca del merluzzo norvegese nelle divisioni CIEM IV e VIa (a nord di 56° 30' N) e del cicerello nella divisione CIEM IV;
- c) 20 per la pesca con palangari della molva, del brosmio e della molva azzurra nelle divisioni CIEM VIa (a nord di 56° 30' N) e VIb; tuttavia il numero di pescherecci che pescano simultaneamente non può essere superiore a 10;
- d) 16 per la pesca con reti da traino della molva azzurra nelle divisioni CIEM VIa (a nord di 56° 30' N) e VIb;
- e) 20 per la pesca del melù nella divisione CIEM VII (a ovest di 12° 00' O) e nelle divisioni CIEM VIa (a nord di 56° 30' N) e VIb;
- f) 3 per la pesca con palangari dello smeriglio nell'intera zona comunitaria esclusa la zona NAFO 3PS.

3. All'atto della presentazione alla Commissione di una domanda di licenza e di permesso di pesca speciale, devono essere fornite le informazioni seguenti:

- a) nome della nave;
- b) numero di immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne di identificazione;
- d) porto di immatricolazione;
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;
- k) specie di pesci che si intendono catturare;
- l) periodo per il quale sono richiesti la licenza e il permesso di pesca speciale.

4. Ogni licenza e permesso di pesca speciale è valido per una sola nave. Qualora due o più navi partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza e di permesso di pesca speciale.

5. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

6. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi di cui all'articolo 1.

7. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

8. Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. La Commissione comunica alle Færøer, a nome della Comunità, i nomi e le caratteristiche delle navi delle Færøer che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca della Comunità a seguito di un'infrazione alle norme comunitarie.

*Articolo 4*

La pesca nello Skagerrak è soggetta alle seguenti condizioni:

- 1) è proibita la pesca diretta all'aringa non destinata al consumo umano;
- 2) è proibito l'impiego della rete da traino e del cianciole per la cattura di specie pelagiche dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di domenica.

*Articolo 5*

Le navi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre possono continuare le loro operazioni dall'inizio

dell'anno successivo fintanto che non siano presentati alla Commissione, e da essa approvati in nome della Comunità, gli elenchi delle navi autorizzate a pescare nell'anno di cui trattasi.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

## ALLEGATO I

## Contingenti di cattura della Færøer per il 1997

## 1. Contingenti per le navi delle Færøer che operano nella zona di pesca della Comunità:

Specie	Zona di pesca: divisione CIEM	Quantitativi (tonnellate)
Molva, brosmio, molva azzurra	Vla <sup>(1)</sup> , VIb	800 <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>
Molva azzurra	Vla <sup>(1)</sup> , VIb	940 <sup>(6)</sup>
Sgombro	Vla <sup>(1)</sup> , VIIe, f, h	3 930 <sup>(7)</sup>
Aringa	Vla <sup>(1)</sup>	660
Suro	IV, Vla <sup>(1)</sup> , VIIe, f, h	7 000
Merluzzo norvegese	IV, Vla <sup>(1)</sup>	} 20 000 <sup>(8)</sup>
Spratto	IV, Vla <sup>(1)</sup>	
Cicerello	IV	
Melù	Vla <sup>(1)</sup> , VIb, VII <sup>(2)</sup>	62 000 <sup>(9)</sup>
Altri pesci bianchi (unicamente catture accessorie)	IV, Vla <sup>(1)</sup>	400
Aringa	IIIa N (Skagerrak) <sup>(3)</sup>	500
Smeriglio	Tutta la zona comunitaria tranne NAFO. 3PS	125 <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> A nord di 56°30'N.

<sup>(2)</sup> A ovest di 12°00'O.

<sup>(3)</sup> Limitato a ovest dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e al punto più vicino della costa svedese.

<sup>(4)</sup> Da catturare con palangari.

<sup>(5)</sup> Catture occasionali di altra specie pari al 20 % per nave sono autorizzate, ad ogni momento, nelle divisioni CIEM Vla e b. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca specifica. In totale, le catture occasionali di altre specie nelle divisioni CIEM Vla e b non possono superare 75 tonnellate.

<sup>(6)</sup> Da catturare con reti a traino; le catture accessorie di granatiere e pesce scibola sono imputate al contingente in questione.

<sup>(7)</sup> Di cui 1 000 tonnellate possono essere pescate dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 nelle acque comunitarie nella divisione CIEM IVa.

<sup>(8)</sup> Il contingente globale (incluse le inevitabili catture accessorie di melù nella pesca del merluzzo norvegese e del cicerello) comprende un massimo di 2 000 tonnellate di spratto. Un massimo di 6 000 tonnellate di merluzzo norvegese può essere pescato nella divisione CIEM Vla a nord di 56°30'N, subordinatamente alla comunicazione di dati specifici, a richiesta della Comunità, relativi ai quantitativi e alla composizione delle catture accessorie effettuate.

<sup>(9)</sup> Le inevitabili catture accessorie di argantina sono imputate al contingente in questione.

2. Contingenti per le navi delle Færøer che operano nelle acque della Groenlandia a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del protocollo CE/Groenlandia sulle condizioni di pesca <sup>(1)</sup> (esclusivamente a titolo informativo)

Specie	Zona di pesca: divisione CIEM o zona NAFO	Quantitativi (tonnellate)
Gambero boreale ( <i>Pandalus borealis</i> )	XIV/V	1 150
Ippoglosso nero	NAFO 0/1	150
	XIV/V	150
Scorfano di norvegia	XIV/V	500
Capelin	XIV/V	10 000

<sup>(1)</sup> GU n. C 287 del 15. 10. 1994, pag. 11.

*ALLEGATO II*

Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

1. Dopo ogni operazione di pesca:
  - 1.1. quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 1.2. data e ora dell'operazione di pesca;
  - 1.3. posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
  - 1.4. metodo di pesca utilizzato.
2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:
  - 2.1. indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
  - 2.2. quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 2.3. nome, cifre e lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo.
3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
  - 3.1. nome del porto;
  - 3.2. quantitativi sbarcati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
  - 4.1. data e ora della comunicazione;
  - 4.2. tipo di messaggio: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL o 2 WKL;
  - 4.3. nel caso di una comunicazione radio: nome della radiostazione.

## ALLEGATO III

1. Le informazioni da comunicare alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenziario per la loro trasmissione sono quelli in appresso indicati.
- 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.
- 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
  - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;
  - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.
- 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e allo sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
- 1.4. Ogniquale volta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
- 1.5.
  - a) Nome, indicativo di chiamata, cifre e lettere di identificazione esterna della nave e nome del comandante;
  - b) numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi;
  - c) identificazione del tipo di messaggio;
  - d) data, ora e posizione geografica della nave.
- 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
- 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

<i>3. Nome della stazione radio</i>	<i>Indicativo di chiamata</i>
Skagen	OXP
Blåvand	OXB
Rønne	OYE
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FEO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Thorshavn	OXJ
Bergen	LGN
Farsund	LGZ
Florø	LGL
Rogaland	LGQ
Tjøme	LGT
Ålesund	LGA

*4. Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

- nome della nave;
- indicativo di chiamata;
- lettere e cifre di identificazione esterna;
- numero di serie del messaggio per il viaggio di cui trattasi;
- indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
  - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»,
  - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT»,
  - messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES»,
  - messaggio settimanale: «WKL»,
  - messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»;
- data, ora e posizione geografica;
- divisioni CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;
- data in cui si prevede di cominciare la pesca;
- quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
- quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

- nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;
- quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- nome del comandante.

5. Codice per l'indicazione delle specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

- PRA — gamberello boreale (*Pandalus borealis*),
- HKE — nasello (*Merluccius merluccius*),
- GHL — ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*),
- COD — merluzzo bianco (*Gadus morhua*),
- HAD — eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*),
- HAL — ippoglosso atlantico (*Hippoglossus hippoglossus*),
- MAC — sgombro (*Scomber scombrus*),
- HOM — sugarello (*Trachurus trachurus*),
- RNG — granatiere (*Coryphaenoides rupestris*),
- POK — merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*),
- WHG — merlano (*Merlangius merlangus*),
- HER — aringa (*Clupea harengus*),
- SAN — cicerelli (*Ammodytes* spp.),
- SPR — spratto (*Sprattus sprattus*),
- PLE — passera di mare (*Pleuronectes platessa*),
- NOP — busbana norvegese (*Trisopterus esmarkii*),
- LIN — molva (*Molva molva*),
- PEZ — gamberetti (*Pandalidae*),
- ANE — acciuga (*Engraulis encrasicolus*),
- RED — scorfani (*Sebastes* spp.),
- PLA — passera canadese (*Hippoglossoides platessoides*),
- SQX — totani (*Illex* spp.),
- YEL — limanda (*Limanda ferruginea*),
- WHB — melù (*Micromesistius poutassou*),
- TUN — tonno (*Thunnidae*),
- BLI — molva azzurra (*Molva dypterygia*),
- USK — brosmio (*Brosme brosme*),
- DGS — spinarolo (*Squalus acanthias*),
- BSK — squalo elefante (*Cetorhinus maximus*),
- POR — smeriglio (*Lamna nasus*),
- SQC — calamari (*Loligo* spp.),
- POA — pesce castagna (*Brama brama*),
- PIL — sardina (*Sardina pilchardus*),
- CSH — gamberetto grigio (*Crangon crangon*),
- LEZ — rombo giallo (*Lepidorhombus* spp.),
- MNZ — rana pescatrice (*Lophius* spp.),
- NEP — scampo (*Nephrops norvegicus*),
- POL — merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*),
- ARG — argentina (*Argentina sphyraena*),
- OTH — altri.

## REGOLAMENTO (CE) N. 394/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque delle Færøer

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo danese ed il governo locale delle Færøer<sup>(2)</sup>, dall'altro, le due parti si sono consultate sui reciproci diritti di pesca per il 1997;

considerando che, in seguito a tali consultazioni, le due parti hanno raggiunto un'intesa per il 1997 concernente l'assegnazione di alcuni contingenti di cattura per i pescherecci della Comunità nella zona di pesca delle Færøer;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle possibilità di cattura disponibili, sarebbe opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(3)</sup>,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

considerando che, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni aggiuntive per la questione anno per anno dei TAC e dei contingenti<sup>(4)</sup>, il Consiglio decide quali specie siano soggetti alle varie misure ivi previste;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 nelle acque soggette alla giurisdizione delle Færøer, nel quadro dell'accordo sui diritti reciproci di pesca nel 1997 tra la Comunità e le Isole Færøer, sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

I contingenti di pesca indicati nell'allegato non sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997

*Per il Consiglio**Il Presidente*

S. BARRETT

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(2) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 12.

(3) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(4) GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.

## ALLEGATO

Ripartizione, per il 1997, dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque delle Færøer, di cui all'articolo 1

(in tonnellate di pesce vivo)

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri
Merluzzo bianco, eglefino	Vb 1	500	Francia 60
			Germania 10
			Regno Unito 430
Merluzzo carbonaro	Vb	2 500	Belgio 50
			Francia 1 510
			Germania 310
			Paesi Bassi 50
			Regno Unito 580
Scorfano di Norvegia	Vb	7 000	Belgio 50
			Francia 435
			Germania 6 440
			Regno Unito 75
Molva azzurra, molva	Vb	3 600 <sup>(1)</sup>	Francia 2 340
			Germania 1 055
			Regno Unito 205
Melù	Vb	25 000	Danimarca 11 000
			Francia
			Germania
			Paesi Bassi } 3 000
			Regno Unito 11 000
Pleuronettiformi	Vb	1 000 <sup>(2)</sup>	Francia 140
			Germania 180
			Regno Unito 680
Sgombro	Vb	3 270	Danimarca 3 270
Altre specie	Vb	760	Francia 275
			Germania 305
			Regno Unito 180

<sup>(1)</sup> Le catture accessorie di granatieri e pesci sciabola sono imputate al contingente in questione.

<sup>(2)</sup> Ippoglosso nero incluso.

## REGOLAMENTO (CE) N. 395/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che ripartisce, per il 1997, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro<sup>(2)</sup>, è stato prorogato per altri sei anni, fino al 31 dicembre 2000;

considerando che la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, hanno successivamente approvato il terzo protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca e, in particolare, i contingenti di cattura assegnati alle navi comunitarie nelle acque groenlandesi per il periodo che va dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2000;

considerando che tali contingenti di cattura possono essere utilizzati da navi che non battono bandiera di uno Stato membro della Comunità nella misura necessaria al buon funzionamento degli accordi in materia di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi;

considerando che la Comunità comunicherà alle autorità responsabili della Groenlandia la propria reazione all'offerta di possibilità di catture supplementari di cui all'articolo 8 dell'accordo in materia di pesca entro sei settimane dalla data in cui ha ricevuto detta offerta;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle possibilità di cattura disponibili, sarebbe opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(3)</sup>;considerando che non è stato raggiunto alcun accordo con le autorità responsabili groenlandesi sull'applicabilità agli stock ittici di cui trattasi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti<sup>(4)</sup>;

considerando che per ragioni imperative di interesse comune il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Groenlandia per il 1996 è fissata nell'allegato.

*Articolo 2*

I contingenti di pesce indicati nell'allegato non sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

*Articolo 3*

Se le autorità responsabili della Groenlandia fanno un'offerta per quanto riguarda le possibilità di cattura supplementari di cui all'articolo 8 dell'accordo in materia di pesca, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione in merito a questa offerta entro sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.<sup>(2)</sup> GU n. L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 9.<sup>(3)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

## ALLEGATO

## Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità per il 1997 nelle acque della Groenlandia

Specie	Zone geografiche	Contingenti di cattura della Comunità (tonnellate)	Contingenti assegnati agli Stati membri		Quantitativi assegnati alla Norvegia <sup>(?)</sup>	Quantitativi assegnati all'Islanda <sup>(?)</sup>	Contingenti delle Færøer, secondo il protocollo CE/Groenlandia <sup>(?)</sup>
Merluzzo bianco	tutte le zone	31 000	Germania Regno Unito	25 360 5 640			
Scorfano di Norvegia <sup>(1)</sup>	NAFO 0/1	5 500	Germania Regno Unito	5 395 105	2 000 <sup>(8)</sup>		500
	CIEM XIV/V	46 820	Germania Francia Regno Unito	46 270 330 220			
Ippoglosso nero	NAFO 0/1	1 350	Germania Germania	550 4 040	1 200 1 450		150 150
	CIEM XIV/V	4 650	Regno Unito	210			
Gamberetti	CIEM XIV/V <sup>(5)</sup>	4 525	Francia Danimarca	1 012 1 012	2 500		1 150
Ippoglosso atlantico <sup>(2)</sup>	NAFO 0/1	200			200 <sup>(7)</sup>		
	CIEM XIV/V	200			200 <sup>(7)</sup>		
Lupo marino	NAFO 0/1	1 000	Germania	1 000			
	CIEM XIV/V	1 000	Germania	1 000			
Melù	CIEM XIV/V	30 000	Danimarca Francia Germania	3 000 3 000 24 000			
Capelin	CIEM XIV/V	127 050 <sup>(6)</sup>	Comunità	62 050	25 000	30 000	10 000
Granatiere	NAFO 0/1	1 750	Germania	550	1 200		
	CIEM XIV/V	5 150	Germania Regno Unito	4 400 250	750		
Granatiere <sup>(3)</sup>	tutte le zone	2 000	Comunità	2 000			
Merluzzo artico <sup>(4)</sup>	tutte le zone	2 000	Comunità	2 000			

<sup>(1)</sup> Un massimo di 20 000 t può essere pescato con reti da traino pelagiche. Le catture effettuate con reti a strascico e con reti da traino pelagiche vanno registrate separatamente.

<sup>(2)</sup> Se, durante la pesca al traino di merluzzo bianco e di scorfano di Norvegia, le catture accessorie di ippoglosso atlantico determinano il superamento del relativo contingente, le autorità della Groenlandia individueranno soluzioni atte a consentire che la pesca di merluzzo bianco e di scorfano di Norvegia da parte di navi comunitarie possa comunque continuare fino ad esaurimento dei rispettivi contingenti.

<sup>(3)</sup> Pesca sperimentale da effettuarsi ad una profondità di oltre 1 500 metri. Le catture accessorie massime di ippoglosso nero sono limitate al 40 % e vanno imputate a questo contingente.

<sup>(4)</sup> Da catturarsi esclusivamente con reti da traino pelagiche o con palangari. Sono ammesse catture accessorie fino ad un massimo del 10 %, salvo per quanto riguarda i gamberetti e l'ippoglosso nero. Le catture accessorie sono imputate a questo contingente.

<sup>(5)</sup> Un massimo di 1 000 t può essere catturato nelle zone NAFO 0/1 nel quadro dell'accordo con i titolari di licenze groenlandesi.

<sup>(6)</sup> 70 % della parte spettante alla Groenlandia del TAC per il capelin, meno 10 000 t per le Færøer. Calcolato sulla base di un TAC provvisorio di 1 100 000 t. Se nel corso del 1997 tale TAC sarà riveduto, anche il contingente comunitario subirà un ritocco corrispondente.

<sup>(7)</sup> Da catturarsi esclusivamente con palangari.

<sup>(8)</sup> Può essere pescato con reti da traino pelagiche.

<sup>(9)</sup> Solo a titolo informativo.

## REGOLAMENTO (CE) N. 396/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Islanda

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, la Comunità e l'Islanda si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1996 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che, durante tali consultazioni, le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1997 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che, durante tali consultazioni, l'Islanda ha accolto la richiesta comunitaria di mantenere la zona di pesca attribuita alla Comunità nelle acque dell'Islanda;

considerando che sarebbe opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1997, i risultati delle consultazioni tra le delegazioni della Comunità e dell'Islanda;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque dell'Islanda, sarebbe opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(3)</sup>;considerando che non sono state concordate con l'Islanda condizioni aggiuntive per la gestione anno per anno dei TAC e dei contingenti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio<sup>(4)</sup>;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

I contingenti di cattura sono pescati nell'area della zona economica islandese delimitata dalle linee che congiungono i seguenti punti:

*Area sudoccidentale*

1. 63° 12' N e 23° 05' W attraverso 62° 00' N e 26° 00' W
2. 62° 58' N e 22° 25' W
3. 63° 06' N e 21° 30' W
4. 63° 03' N e 21° 00' W di lì 180° 00' S

*Area sudorientale*

1. 63° 14' N e 10° 40' W
2. 63° 14' N e 11° 23' W
3. 63° 35' N e 12° 21' W
4. 64° 00' N e 12° 30' W
5. 63° 53' N e 13° 30' W
6. 63° 36' N e 14° 30' W

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.

7. 63° 10' N e 17° 00' O di lì 180° 00' S

Articolo 3

## Articolo 2

Le specie indicate nell'allegato non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

## ALLEGATO

## Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque dell'Islanda per il 1997

*(in tonnellate di pesce vivo)*

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri
Sebasto	Va	3 000 <sup>(1)</sup>	Germania 1 690 Regno Unito 1 160 Belgio 100 Francia 50

<sup>(1)</sup> Compresa catture accessorie inevitabili (merluzzo non permesso).

## REGOLAMENTO (CE) N. 397/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera dell'Estonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica estone <sup>(2)</sup>, in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità e l'Estonia si sono consultati sui reciproci diritti di pesca nel 1997 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1997 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che sarebbe opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1997, i risultati delle consultazioni tenute con l'Estonia;

considerando che spetta al Consiglio fissare le condizioni specifiche nelle quali possono essere effettuate tali catture dalle navi battenti bandiera dell'Estonia;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(3)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca <sup>(4)</sup>, tutte le navi dotate di serbatoi d'acqua

marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, le attività di pesca delle navi battenti bandiera estone nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia al largo delle coste del Mar Baltico sono autorizzate per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in base al presente regolamento. La pesca del merluzzo bianco è proibita nel Mar Baltico, nel Belts e nel Sound dal 10 giugno al 20 agosto 1997 compreso.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri e a sud di 59° 30' nord.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

*Articolo 2*

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui al medesimo articolo 1.

2. Le navi tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato II.

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. C 279 del 25. 9. 1996, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

3. Le navi trasmettono alla Commissione, in base alle norme di cui all'allegato III, le informazioni precisate in detto allegato.

4. Le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.

5. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

### Articolo 3

1. La pesca sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata al rilascio di una licenza e di un permesso di pesca speciale da parte della Commissione per conto della Comunità, su richiesta delle autorità estoni, e all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II e III. Ciascuna nave deve conservare a bordo copia di questi allegati, la licenza e il permesso di pesca speciale.

Le navi autorizzate a pescare nella zona della Comunità in un determinato mese ne ricevono notifica al più tardi il giorno 10 del mese precedente. La Comunità tratta tempestivamente le richieste di modifica dell'elenco mensile in corso di validità.

2. All'atto della presentazione alla Commissione di una domanda di licenza e di permesso di pesca speciale, devono essere fornite le informazioni seguenti:

- a) nome della nave;
- b) numero di immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne di identificazione;
- d) porto di immatricolazione;
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;
- k) specie di pesci che si intendono catturare;
- l) periodo per il quale è richiesta la licenza.

3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono rilasciati a condizione che il numero di licenze e di permessi di

pesca speciali validi in qualsivoglia momento di un dato mese o anno non superi i livelli indicati nell'allegato I.

4. Sono autorizzate soltanto le navi di meno di 43 metri.

5. Ogni licenza e ogni permesso di pesca speciale è valido per una sola nave. Qualora due o più navi partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza e di permesso di pesca speciale.

6. Le licenze e i permessi di pesca speciale possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

7. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi di cui all'allegato I.

8. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

10. La Commissione comunica all'Estonia, a nome della Comunità, i nomi e le caratteristiche delle navi estoni che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca della Comunità a seguito di un'infrazione alle norme comunitarie.

### Articolo 4

Le navi autorizzate a pescare il 31 dicembre possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno successivo fino a quando non siano presentati alla Commissione, e da essa approvati in nome della Comunità, gli elenchi delle navi autorizzate a pescare nell'anno di cui trattasi.

### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ovvero il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca fra la Comunità europea e la Repubblica estone firmato il 19 dicembre 1996.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

## ALLEGATO I

## Contingenti di cattura e licenze dell'Estonia per il 1997

## Zona di pesca degli Stati membri della Comunità

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantitativo (tonnellate)	Numero di licenze <sup>(2)</sup>
Merluzzo bianco	CIEM III d <sup>(1)</sup>	1 400	60 (30)
Aringa	CIEM III d <sup>(1)</sup>	6 500	} 60 (42)
Spratto	CIEM III d <sup>(1)</sup>	6 500	

<sup>(1)</sup> Oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri a sud di 59°30' nord.

<sup>(2)</sup> Il numero tra parentesi indica le licenze e i permessi di pesca speciali validi in un dato momento.

## ALLEGATO II

Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

1. Dopo ogni operazione di pesca:
  - 1.1. quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 1.2. data e ora dell'operazione di pesca;
  - 1.3. posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
  - 1.4. metodo di pesca utilizzato.
2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:
  - 2.1. indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
  - 2.2. quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 2.3. nome, cifre e lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;
  - 2.4. è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.
3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
  - 3.1. nome del porto;
  - 3.2. quantitativi sbarcati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
  - 4.1. data e ora della comunicazione;
  - 4.2. tipo di messaggio: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL o 2 WKL;
  - 4.3. nel caso di una comunicazione radio: nome della radiostazione.

## ALLEGATO III

1. Le informazioni da comunicare alla Commissione e lo scadenario per la loro trasmissione sono quelli in appresso indicati.
- 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.

- 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
  - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;
  - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.

- 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
- 1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

- 1.5.
  - a) Nome, indicativo di chiamata, cifre e lettere di identificazione esterna della nave e nome del comandante;
  - b) numero della licenza eventualmente rilasciata alla nave;
  - c) numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi;
  - d) identificazione del tipo di messaggio;
  - e) data, ora e posizione geografica della nave.

- 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
- 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3. <i>Nome della stazione radio</i>	<i>Indicativo di chiamata</i>
Blåvand	OXB
Norddeich	DAF DAK DAH DAL DAI DAM DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA GKB GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Stockholm	SOJ
Gryt	(nessun indicativo di chiamata)
Göteborg	SOG
Rønne	OYE
Maarianhamina	OHM
Helsinki	OHG

#### 4. *Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

- nome della nave;
- indicativo di chiamata;
- lettere e cifre di identificazione esterna;
- numero di serie del messaggio per il viaggio di cui trattasi;
- indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
  - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»,
  - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT»,
  - messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES»,
  - messaggio settimanale: «WKL»,
  - messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»;
- data, ora e posizione geografica;
- divisioni CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;
- data in cui si prevede di cominciare la pesca;
- quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
- quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

- nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;
- quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- nome del comandante.

5. Codice per l'indicazione delle specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

- COD — merluzzo bianco (*Gadus morhua*),
  - SAL — salmone (*Salmo Salar*),
  - HER — aringa (*Clupea harengus*),
  - SPR — spratto (*Sprattus sprattus*).
-

## REGOLAMENTO (CE) N. 398/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque dell'Estonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica estone <sup>(2)</sup>, in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità e l'Estonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1997 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1997 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che sarebbe opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1997, i risultati delle consultazioni tenute con l'Estonia;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque dell'Estonia, sarebbe opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(3)</sup>;considerando che non sono state concordate con l'Estonia condizioni complementari per la gestione anno per anno dei TAC e dei contingenti secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 <sup>(4)</sup>;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Estonia in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il contributo finanziario di cui all'articolo 4 dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia, pagabile su un conto indicato dall'Estonia per il periodo menzionato all'articolo 1, è fissato a 765 530 ecu.

*Articolo 3*

Le spese indicate nell'allegato non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ovvero il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica estone, firmato il 19 dicembre 1996, se successivo.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. C 279 del 25. 9. 1996, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

ALLEGATO

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque dell'Estonia per il 1997

(in tonnellate di pesce intero vivo;  
per il salmone: numero di singoli pesci)

Specie	Divisione ICES	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo bianco	III d	500	Danimarca	186
			Finlandia	80
			Germania	84
			Svezia	150
Aringa	III d	5 000	Danimarca	2 385
			Finlandia	0
			Germania	1 789
			Svezia	826
Salmone	III d	5 400	Danimarca	2 101
			Finlandia	2 021
			Germania	233
			Svezia	1 045
Spratto	III d	30 500	Danimarca	17 742
			Finlandia	0
			Germania	4 716
			Svezia	8 042

## REGOLAMENTO (CE) N. 399/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Lettonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone <sup>(2)</sup>, in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità e la Lettonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1997, nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che, durante le consultazioni di cui trattasi, le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1997 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che sarebbe opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1997, i risultati delle consultazioni tenute con la Lettonia;

considerando che spetta al Consiglio fissare le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture dalle navi battenti bandiera della Lettonia;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(3)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca <sup>(4)</sup>, tutte le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certifi-

cato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, le attività di pesca delle navi battenti bandiera lettone nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia al largo delle coste del Mar baltico sono autorizzate per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in base al presente regolamento. La pesca del merluzzo bianco è proibita nel Mar Baltico, nel Belts e nel Sound dal 10 giugno al 20 agosto 1997 compreso.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri e a sud di 59° 30' nord.

3. In deroga al paragrafo 1; le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conversazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

*Articolo 2*

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conversazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui allo stesso articolo.

2. Le navi tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato II.

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. L 276 del 21. 9. 1996, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

3. Le navi trasmettono alla Commissione, in base alle norme di cui all'allegato III, le informazioni precisate in detto allegato.

4. Le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento, certificato da un servizio competente, nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.

5. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

### Articolo 3

1. La pesca sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata al rilascio di una licenza e di un permesso di pesca speciale da parte della Commissione per conto della Comunità, su richiesta delle autorità lettoni, e all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II e III. Ciascuna nave deve conservare a bordo copia di questi allegati, la licenza e il permesso di pesca speciale.

Le navi autorizzate a pescare nella zona della Comunità in un determinato mese ne ricevono notifica al più tardi il giorno 10 del mese precedente. La Comunità tratta tempestivamente le richieste di modifica dell'elenco mensile in corso di validità.

2. All'atto della presentazione alla Commissione di una domanda di licenza e di permesso di pesca speciale, devono essere fornite le informazioni seguenti:

- a) nome della nave;
- b) numero di immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne di identificazione;
- d) porto di immatricolazione;
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;
- k) specie di pesci che si intendono catturare;
- l) periodo per il quale è richiesta la licenza.

3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono rilasciati a condizione che il numero di licenze e di permessi di pesca speciali validi in qualsivoglia momento di un dato mese o anno non superi i livelli indicati nell'allegato I.

4. Sono autorizzate soltanto le navi di meno di 43 metri.

5. Ogni licenza e ogni permesso di pesca speciale è valido per una sola nave. Qualora due o più navi partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza e di permesso di pesca speciale.

6. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e di nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

7. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi di cui all'allegato I.

8. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. Per un periodo massimo di dodici mesi possono essere rilasciate licenze o permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

10. La Commissione comunica alla Lettonia, a nome della Comunità, i nomi e le caratteristiche delle navi lettoni che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca della Comunità a seguito di un'infrazione alle norme comunitarie.

### Articolo 4

Le navi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno successivo fino a quando non siano presentati alla Commissione, e da essa approvati in nome della Comunità, gli elenchi delle navi autorizzati a pescare nell'anno di cui trattasi.

### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, ovvero il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca fra la Comunità europea e la Repubblica lettone, firmato il 19 dicembre 1996, se successivo.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

## ALLEGATO I

## Contingenti di cattura e licenze della Lettonia per il 1997

## Zona di pesca degli Stati membri della Comunità

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantità (tonnellate)	Numero di licenze <sup>(3)</sup>
Merluzzo bianco	ICES IIIId <sup>(1)</sup>	2 000	90 (42)
Aringa	ICES IIIId <sup>(1)</sup>	2 500	} 20 (14)
Spratto	ICES IIIId <sup>(1)</sup>	11 000	
Salmone	ICES IIIId <sup>(1)</sup>	3 500 <sup>(2)</sup>	6 (4)

<sup>(1)</sup> Oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri e a sud di 59°30' nord.

<sup>(2)</sup> Numero di singoli pesci.

<sup>(3)</sup> Il numero tra parentesi indica le licenze e i permessi di pesca validi, in un dato momento. Sarà inoltre autorizzato un massimo di cinque navi frigorifere adibite al trasporto del pesce nel comparto dell'aringa e dello spratto ma non più di tre imbarcazioni di questo tipo presenti in un dato momento.

## ALLEGATO II

Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

1. Dopo ogni operazione di pesca:
  - 1.1. quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 1.2. data e ora dell'operazione di pesca;
  - 1.3. posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
  - 1.4. metodo di pesca utilizzato.
2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:
  - 2.1. indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
  - 2.2. quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 2.3. nome, cifre e lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;
  - 2.4. è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.
3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
  - 3.1. nome del porto;
  - 3.2. quantitativi sbarcati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
  - 4.1. data e ora della comunicazione;
  - 4.2. tipo di messaggio: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL o 2 WKL;
  - 4.3. nel caso di una comunicazione radio: nome della radiostazione.

## ALLEGATO III

1. Le informazioni da comunicare alla Commissione e lo scadenario per la loro trasmissione sono quelli in appresso indicati.
- 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.

- 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
  - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;
  - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.

- 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
- 1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

- 1.5.
  - a) Nome, indicativo di chiamata, cifre e lettere di identificazione esterna della nave e nome del comandante;
  - b) numero della licenza eventualmente rilasciata alla nave;
  - c) numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi;
  - d) identificazione del tipo di messaggio;
  - e) data, ora e posizione geografica della nave.

- 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
- 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

<i>3. Nome della stazione radio</i>	<i>Indicativo di chiamata</i>
Blåvand	OXB
Norddeich	DAF DAK DAH DAL DAI DAM DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA GKB GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Stockholm	SOJ
Gryt	(nessun indicativo di chiamata)
Göteborg	SOG
Rønne	OYE
Maarianhamina	OHM
Helsinki	OHG

#### *4. Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

- nome della nave;
- indicativo di chiamata;
- lettere e cifre di identificazione esterna;
- numero di serie del messaggio per il viaggio di cui trattasi;
- indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
  - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»,
  - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT»,
  - messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES»,
  - messaggio settimanale: «WKL»,
  - messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»;
- data, ora e posizione geografica;
- divisioni CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;
- data in cui si prevede di cominciare la pesca;
- quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
- quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

- nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;
  - quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - nome del comandante.
5. Codice per l'indicazione delle specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:
- COD — merluzzo bianco (*Gadus morhua*),
  - SAL — salmone (*Salmo Salar*),
  - HER — aringa (*Clupea harengus*),
  - SPR — spratto (*Sprattus sprattus*).
-

## REGOLAMENTO (CE) N. 400/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lettonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone <sup>(2)</sup>, in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità e la Lettonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1997 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1997 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che sarebbe opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1997, i risultati delle consultazioni avute con la Lettonia;

considerando che, per garantire una gestione di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque della Lettonia, sarebbe opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, in conformità dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(3)</sup>;considerando che non sono state concordate con la Lettonia condizioni complementari per la gestione anno per anno dei TAC e dei contingenti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio <sup>(4)</sup>;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque alla giurisdizione della Lettonia in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il contributo finanziario di cui all'articolo 4 dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone, pagabile su un conto indicato dalla Lettonia per il periodo menzionato all'articolo 1, è fissato a 534 300 ecu.

*Articolo 3*

Le specie indicate nell'allegato non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, ovvero il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lettone, firmato il 19 dicembre 1996, se successivo.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. C 276 del 21. 9. 1996, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

ALLEGATO

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Lettonia per il 1997

*(in tonnellate di pesce vivo;  
per il salmone: numero di singoli pesci)*

Specie	Divisione ICES	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo bianco	III d	1 073	Danimarca	400
			Finlandia	172
			Germania	179
			Svezia	322
Aringa	III d	1 200	Danimarca	572
			Finlandia	0
			Germania	430
			Svezia	198
Salmone	III d	6 000	Danimarca	2 334
			Finlandia	2 245
			Germania	260
			Svezia	1 161
Spratto	III d	19 500	Danimarca	11 343
			Finlandia	0
			Germania	3 015
			Svezia	5 142

## REGOLAMENTO (CE) N. 401/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera delle Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana <sup>(2)</sup>, in particolare dagli articoli 3 e 6, la Comunità e la Lituania si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1997 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1997 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che sarebbe opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1997, i risultati delle consultazioni tra le delegazioni della Comunità e della Lituania;

considerando che spetta al Consiglio fissare le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture dalle navi battenti bandiera della Lituania;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(3)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca <sup>(4)</sup>, tutte le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerate tengono a bordo un documento certifi-

cato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, le attività di pesca delle navi battenti bandiera lituana nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia al largo delle coste del Mar Baltico sono autorizzate per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato ed in base al presente regolamento. La pesca del merluzzo bianco è proibita nel Mar Baltico, nei Belts e nel Sound dal 10 giugno al 20 agosto 1997.

2. Le attività di pesca autorizzata a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

*Articolo 2*

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui allo stesso articolo.

2. Le navi tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato II.

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. C 284 del 27. 9. 1996, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

3. Le navi trasmettono alla Commissione, in base alle norme di cui all'allegato III, le informazioni precisate in detto allegato.

4. Le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.

5. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.

### Articolo 3

1. La pesca sulla base dei contingenti fissati all'articolo 1 è subordinata al rilascio di una licenza e di un permesso di pesca speciale da parte della Commissione per conto della Comunità, su richiesta delle autorità lituane, e all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II e III. Ciascuna nave deve conservare a bordo copia di questi allegati, la licenza e il permesso di pesca speciale.

Le navi autorizzate a pescare nella zona della Comunità in un determinato mese ne ricevono notifica al più tardi il giorno 10 del mese precedente. La Comunità tratta tempestivamente le richieste di modifica dell'elenco mensile in corso di validità.

2. All'atto della presentazione alla Commissione di una domanda di licenza e di permesso di pesca speciale, devono essere fornite le informazioni seguenti:

- a) nome della nave;
- b) numero di immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne di identificazione;
- d) porto di immatricolazione;
- e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;
- k) specie di pesci che si intendono catturare;
- l) periodo per il quale la licenza è richiesta.

3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono rilasciati a condizione che il numero di licenze e di permessi di

pesca speciali validi in qualsivoglia momento di un dato mese o anno non superi i livelli indicati nell'allegato I.

4. Sono autorizzate soltanto le navi di meno di 43 metri.

5. Ogni licenza e ogni permesso di pesca speciale è valido per una sola nave. Qualora due o più navi partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza e di permesso di pesca speciale.

6. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e di nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

7. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi stabiliti a norma dell'allegato I.

8. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

10. La Commissione comunica alla Lituania, a nome della Comunità, i nomi e le caratteristiche delle navi lituane che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca della Comunità a seguito di un'infrazione alle norme comunitarie.

### Articolo 4

Le navi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno successivo fintanto che non siano presentati alla Commissione, e da essa approvati a nome della Comunità, gli elenchi delle navi autorizzate a pescare nell'anno di cui trattasi.

### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* o il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca fra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania firmato il 20 dicembre 1996, se successivo.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

## ALLEGATO I

## Contingenti di cattura e licenze della Lituania per il 1997

## Zona di pesca degli Stati membri della Comunità

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantità (tonnellate)	Numero di licenze <sup>(3)</sup>
Merluzzo bianco	CIEM III d <sup>(1)</sup>	2 000	} 70 (62)
Aringa	CIEM III d <sup>(1)</sup>	1 000	
Spratto	CIEM III d <sup>(1)</sup>	6 500	
Salmone	CIEM III d <sup>(1)</sup>	1 000 <sup>(2)</sup>	

<sup>(1)</sup> Oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri e a sud di 59°30' Nord.

<sup>(2)</sup> Numero di singoli pesci.

<sup>(3)</sup> Il numero tra parentesi indica le licenze e i permessi di pesca validi, in un dato momento. Sarà inoltre autorizzato un massimo di cinque navi frigorifere adibite al trasporto del pesce nel comparto dell'aringa e dello spratto ma non più di tre imbarcazioni di questo tipo presenti in un dato momento.

## ALLEGATO II

Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

1. Dopo ogni operazione di pesca:
  - 1.1. quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 1.2. data e ora dell'operazione di pesca;
  - 1.3. posizione geografica in cui sono state effettuate la catture;
  - 1.4. metodo di pesca utilizzato.
2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:
  - 2.1. indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
  - 2.2. quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 2.3. nome, cifre e lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;
  - 2.4. è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.
3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
  - 3.1. nome del porto;
  - 3.2. quantitativi sbarcati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
  - 4.1. data e ora della comunicazione;
  - 4.2. tipo di messaggio: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL o 2 WKL;
  - 4.3. nel caso di una comunicazione radio: nome della radiostazione.

## ALLEGATO III

1. Le informazioni da comunicare alla Commissione e lo scadenario per la loro trasmissione sono quelli in appresso indicati.
  - 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca:
    - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
    - b) i quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.
  - 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
    - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
    - b) i quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
    - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;
    - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.
  - 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:
    - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
    - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
  - 1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
    - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
    - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
    - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
  - 1.5.
    - a) Nome, indicativo di chiamata, cifre e lettere di identificazione esterna della nave e nome del comandante;
    - b) numero della licenza eventualmente rilasciata alla nave;
    - c) numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi;
    - d) identificazione del tipo di messaggio;
    - e) data, ora e posizione geografica della nave.
  - 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
  - 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

<i>3. Nome della stazione radio</i>	<i>Indicativo di chiamata</i>
Blåvand	OXB
Norddeich	DAF DAK DAH DAL DAI DAM DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA GKB GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Stockholm	SOJ
Gryt	(nessun indicativo di chiamata)
Göteborg	SOG
Rønne	OYE
Maarianhamina	OHM
Helsinki	OHG

#### *4. Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

- nome della nave;
- indicativo di chiamata;
- lettere e cifre di identificazione esterna;
- numero di serie del messaggio per il viaggio di cui trattasi;
- indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
  - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»,
  - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT»,
  - messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES»,
  - messaggio settimanale: «WKL»,
  - messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»;
- data, ora e posizione geografica;
- divisioni CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;
- data in cui si prevede di cominciare la pesca;
- quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
- quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

- nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;
- quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
- nome del comandante.

5. Codice per l'indicazione delle specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:

- COD — merluzzo bianco (*Gadus morhua*),
  - SAL — salmone (*Salmo Salar*),
  - HER — aringa (*Clupea harengus*),
  - SPR — spratto (*Sprattus sprattus*).
-

## REGOLAMENTO (CE) N. 402/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Lituania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 6, la Comunità e la Lituania si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1997 nonché sulla gestione delle risorse biologiche comuni;

considerando che durante le consultazioni di cui trattasi le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1997 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che sarebbe opportuno prendere le misure necessarie per mettere in applicazione, per l'anno 1997, i risultati delle consultazioni tenute con la Lituania;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque della Lituania, sarebbe opportuno ripartire dei contingenti tra gli Stati membri, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca<sup>(3)</sup>;

considerando che non sono state concordate con la Lituania condizioni complementari per la gestione anno per anno dei contingenti e delle quote, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96<sup>(4)</sup>;

considerando che per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, le catture che le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare nelle acque soggette alla giurisdizione della Lituania in materia di pesca sono limitate ai contingenti fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il contributo finanziario previsto all'articolo 4 dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca fra la Comunità europea e la Repubblica lituana, pagabile su un conto indicato dalla Lituania per il periodo di cui all'articolo 1, è fissato a 1 041 048 ECU.

*Articolo 3*

Le specie indicate nell'allegato non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ovvero il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo concernente le relazioni nel settore della pesca fra la Comunità europea e la Repubblica di Lituania firmato il 20 dicembre 1996 se successivo.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. C 284 del 27. 9. 1996, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

ALLEGATO

Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Lituania per il 1997

*(in tonnellate di pesce vivo;  
per il salmone: numero di singoli pesci)*

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri	
Merluzzo bianco	III d	1 675	Danimarca	624
			Finlandia	268
			Germania	280
			Svezia	503
Aringa	III d	3 000	Danimarca	1 431
			Finlandia	0
			Germania	1 073
			Svezia	496
Salmone	III d	4 100	Danimarca	1 595
			Finlandia	1 534
			Germania	177
			Svezia	794
Spratto	III d	12 000	Danimarca	6 980
			Finlandia	0
			Germania	1 856
			Svezia	3 164

## REGOLAMENTO (CE) N. 403/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della Polonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista nell'accordo concernente la pesca del 1° febbraio 1978, la Comunità, in nome del Regno della Svezia, e la Repubblica di Polonia si sono consultati sui reciproci diritti di pesca nel 1997;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1997 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che sarebbe opportuno prendere le misure necessarie per attuare, per l'anno 1997, i risultati delle consultazioni con la Polonia;

considerando che spetta al Consiglio fissare le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture dalle navi battenti bandiera della Polonia;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione,

del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca <sup>(3)</sup>, tutte le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente in cui deve essere indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad ogni intervallo di 10 centimetri;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997, le attività di pesca delle navi battenti bandiera della Polonia nella zona di pesca degli Stati membri che si estende fino a 200 miglia al largo delle coste del Mar Baltico sono autorizzate per le specie di cui all'allegato I, entro i limiti geografici e quantitativi fissati in detto allegato e secondo le disposizioni del presente regolamento. La pesca del merluzzo bianco è proibita nel Baltico, nei Belts e nel Sound dal 10 giugno al 20 agosto 1997 compreso.

2. Le attività di pesca autorizzate a norma del paragrafo 1 sono limitate alle parti della zona di pesca delle 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche al largo delle linee di base a partire dalle quali sono delimitate le zone di pesca degli Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 1, le catture accessorie inevitabili di specie per le quali in una determinata zona non sono fissati contingenti sono autorizzate entro i limiti stabiliti dalle misure di conservazione vigenti nella zona in questione.

4. Le catture accessorie in una determinata zona di una specie per la quale è fissato un contingente per detta zona sono imputate al contingente in questione.

*Articolo 2*

1. Le navi che pescano nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 1 devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca nelle zone di cui allo stesso articolo.

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 132 del 21. 5. 1987, pag. 9.

2. Le navi tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato II.
3. Le navi trasmettono alla Commissione, secondo le norme di cui all'allegato III, le informazioni ivi precisate.
4. Le navi dotate di serbatoi d'acqua marina refrigerata tengono a bordo un documento certificato da un servizio competente, nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi, ad intervalli regolari di 10 centimetri.
5. Le lettere e cifre d'immatricolazione delle navi devono essere chiaramente indicate su ambo i lati della prua.
3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono rilasciati a condizione che il numero di licenze e di permessi di pesca speciali validi in qualsivoglia momento di un dato mese o anno non superi i livelli indicati nell'allegato I.
4. Saranno autorizzate soltanto le navi di meno di 47 metri.
5. Ogni licenza e permesso di pesca speciale è valido per una sola nave. Qualora due o più navi partecipino alla stessa operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di licenza e permesso di pesca speciale.
6. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

### Articolo 3

1. La pesca è subordinata al rilascio di una licenza e di un permesso di pesca speciale da parte della Commissione per conto della Comunità, su richiesta delle autorità polacche, e all'osservanza delle condizioni precisate negli allegati II e III. Ciascuna nave deve conservare a bordo copia di tali allegati, la licenza e il permesso di pesca speciale.

Le navi autorizzate a pescare nella zona della Comunità in un determinato mese ne ricevono notifica al più tardi il giorno 10 del mese precedente. La Comunità tratta tempestivamente le richieste di modifica dell'elenco mensile in corso di validità.

2. All'atto della presentazione alla Commissione di una domanda di licenza, devono essere fornite le informazioni seguenti:

- a) nome della nave;
- b) numero di immatricolazione;
- c) lettere e cifre esterne di identificazione;
- d) porto di immatricolazione;
- e) nome ed indirizzo dell'armatore o del noleggiatore;
- f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;
- g) potenza del motore;
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio;
- i) metodo di pesca previsto;
- j) zona di pesca prevista;
- k) specie di pesci che si intendono catturare;
- l) periodo per il quale si richiede la licenza e il permesso di pesca speciale.

7. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento dei contingenti rispettivi di cui all'articolo 1.

8. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

10. La Commissione comunica alla Polonia, in nome della Comunità, i nomi e le caratteristiche delle rispettive navi che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca della Comunità a seguito di un'infrazione alle norme comunitarie.

### Articolo 4

Le navi autorizzate a pescare il 31 dicembre possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno successivo fintantoché non siano presentati alla Commissione, e da essa approvati in nome della Comunità, gli elenchi delle navi autorizzate a pescare in tale anno.

### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

---

## ALLEGATO I

## Contingenti di cattura della Polonia per il 1997

Zona di pesca della Svezia <sup>(1)</sup>

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantità (tonnellate)	Numero di licenze
Aringa	CIEM IIIId	10 000	} 50 <sup>(2)</sup>
Spratto	CIEM IIIId	3 000	

<sup>(1)</sup> Acque svedesi a sud di 59°30'N nel Mar Baltico.

<sup>(2)</sup> Possono altresì essere usate simultaneamente fino a tre navi madri non impegnate in attività di pesca.

## ALLEGATO II

Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

1. Dopo ogni operazione di pesca:
  - 1.1. quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 1.2. data e ora dell'operazione di pesca;
  - 1.3. posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;
  - 1.4. metodo di pesca utilizzato.
2. Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:
  - 2.1. indicazione «ricevuto da» o «trasbordato su»;
  - 2.2. quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;
  - 2.3. nome, cifre e lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;
  - 2.4. è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.
3. Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:
  - 3.1. nome del porto;
  - 3.2. quantitativi sbarcati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.
4. Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:
  - 4.1. data e ora della comunicazione;
  - 4.2. tipo di messaggio: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL o 2 WKL;
  - 4.3. nel caso di una comunicazione radio: nome della radiostazione.

## ALLEGATO III

1. Le informazioni da comunicare alla Commissione e lo scadenziario per la loro trasmissione sono quelli in appresso indicati.
- 1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.

- 1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
  - e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;
  - f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.

- 1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.
- 1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:
  - a) le informazioni precisate al punto 1.5;
  - b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

- 1.5.
  - a) Nome, indicativo di chiamata, cifre e lettere di identificazione esterna della nave e nome del comandante;
  - b) numero della licenza eventualmente rilasciata alla nave;
  - c) numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi;
  - d) identificazione del tipo di messaggio;
  - e) data, ora e posizione geografica della nave.

- 2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.
- 2.2. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

3. <i>Nome della stazione radio</i>	<i>Indicativo di chiamata</i>
Blåvand	OXB
Norddeich	DAF DAK
	DAH DAL
	DAI DAM
	DAJ DAN
Scheveningen	PCH
Oostende	OST
North Foreland	GNF
Humber	GKZ
Cullercoats	GCC
Wick	GKR
Portpatrick	GPK
Anglesey	GLV
Ilfracombe	GIL
Niton	GNI
Stonehaven	GND
Portishead	GKA
	GKB
	GKC
Land's End	GLD
Valentia	EJK
Malin Head	EJM
Boulogne	FFB
Brest	FFU
Saint-Nazaire	FFO
Bordeaux-Arcachon	FFC
Stockholm	SOJ
Gryt	(nessun indicativo di chiamata)
Göteborg	SOG
Rønne	OYE
Maarianhamina	OHM
Helsinki	OHG

4. *Forma delle comunicazioni*

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi ed essere fornite nel seguente ordine:

- nome della nave;
- indicativo di chiamata;
- lettere e cifre di identificazione esterna;
- numero di serie del messaggio per il viaggio di cui trattasi;
- indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:
  - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: «IN»,
  - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: «OUT»,
  - messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: «ICES»,
  - messaggio settimanale: «WKL»,
  - messaggio ogni tre giorni: «2 WKL»;
- data, ora e posizione geografica;
- divisioni CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;
- data in cui si prevede di cominciare la pesca;
- quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al punto 5;
- divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;
- quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

- nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;
  - quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;
  - nome del comandante.
5. Codice per l'indicazione delle specie che si trovano a bordo, di cui al punto 4:
- COD — merluzzo bianco (*Gadus morhua*),
  - SAL — salmone (*Salmo Salar*),
  - HER — aringa (*Clupea harengus*),
  - SPR — spratto (*Sprattus sprattus*),
  - WHB — melù (*Micromesistius poutassou*),
  - OTH — altri,
  - POK — merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*).
-

## REGOLAMENTO (CE) N. 404/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1997, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Polonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità;

considerando che, secondo la procedura prevista dall'accordo in materia di pesca del 1° febbraio 1978, la Comunità, in nome della Svezia, e la Repubblica di Polonia si sono consultate sui reciproci diritti di pesca nel 1997;

considerando che durante tali consultazioni le delegazioni hanno concordato di raccomandare alle rispettive autorità di fissare per il 1997 determinati contingenti di pesca per le navi dell'altra parte;

considerando che sarebbe opportuno prendere le misure necessarie per attuare, per l'anno 1997, i risultati delle consultazioni con la Polonia;

considerando che, per garantire una gestione efficace di queste possibilità di cattura disponibili nelle acque della Polonia, sarebbe opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(2)</sup>;considerando che non sono state concordate con la Polonia condizioni complementari per la gestione anno per anno dei TAC e dei contingenti, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 <sup>(3)</sup>;

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 le navi battenti bandiera di uno Stato membro sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque soggette alla giurisdizione della Polonia in materia di pesca, nei limiti dei contingenti fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Le specie elencate nell'allegato non sono soggette alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

S. BARRETT

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.

## ALLEGATO

## Ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Polonia per il 1997

*(in tonnellate di pesce vivo;  
per il salmone: numero di singoli pesci)*

Specie	Divisione CIEM	Contingenti di cattura della Comunità	Contingenti assegnati agli Stati membri
Aringa	III d	1 000	Svezia 1 000
Salmone	III d	1 000	Svezia 1 000
Spratto	III d	18 000	Svezia 18 000

## REGOLAMENTO (CE) N. 405/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera di taluni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 il Consiglio determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca per assicurare lo sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base durevole;

considerando che dal 1977 la Comunità ha istituito un regime di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabile alle navi battenti bandiera di alcuni paesi terzi nella zona di 200 miglia situata al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana, stabilito da ultimo dal regolamento (CE) n. 3091/95 <sup>(2)</sup>; che la scadenza di detto regolamento è il 31 dicembre 1996;

considerando che sarebbe opportuno garantire la continuità di detto regime oltre tale data, in particolare mantenendo la limitazione dell'attività di pesca che interessa la popolazione di certi pesci in questa zona per conservarla ed assicurare un'adeguata redditività delle attività dei pescatori interessati;

considerando che l'industria di trasformazione installata nel territorio del dipartimento francese della Guiana dipende dagli sbarchi delle navi dei paesi terzi che operano nella zona di pesca situata al largo di detto dipartimento;

considerando che, di conseguenza, è necessario far in modo che le navi impegnate per contratto a sbarcare le loro catture nel dipartimento francese della Guiana possano continuare a svolgere attività di pesca;

considerando che delle licenze per la pesca al gambero, calcolate in base a pareri scientifici, sono rilasciate ai paesi terzi le cui navi operano nella zona di pesca situata al largo di detto dipartimento;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(3)</sup>;

considerando che per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1997 le navi battenti bandiera di uno dei paesi indicati nell'allegato I sono autorizzate a pescare le specie indicate nell'allegato suddetto nella parte della zona di pesca di 200 miglia al largo delle coste del dipartimento francese della Guiana situata oltre le 12 miglia calcolate a partire dalle linee di base, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

*Articolo 2*

1. L'esercizio delle attività di pesca nella zona di cui all'articolo 1 è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalla Commissione a nome della Comunità ed all'osservanza delle condizioni indicate in tale licenza, nonché delle misure di controllo e delle altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca in detta zona.

2. Le richieste di licenze sono presentate dalle autorità dei paesi terzi interessati presso i servizi della Commissione al più tardi quindici giorni feriali prima della data desiderata dell'inizio di validità. Le licenze sono rilasciate alle autorità dei paesi terzi interessati.

3. Le lettere e i numeri di immatricolazione della nave munita di licenza di pesca devono essere chiaramente

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 122.

<sup>(3)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

indicati su ambo i lati della prua e su ciascun lato della sovrastruttura, nel punto più visibile. Le lettere e i numeri devono essere verniciati in un colore contrastante con quello dello scafo o della sovrastruttura e non devono essere né cancellati né modificati, né ricoperti, né altrimenti occultati.

#### Articolo 3

1. Possono essere rilasciate licenze per la pesca dei gamberetti alle navi che battono bandiera di uno dei paesi di cui all'allegato I, punto 1. I quantitativi di catture autorizzati in base a tali licenze, il numero massimo di queste ultime e il numero massimo dei giorni di mare durante i quali dette licenze sono valide sono indicati, per ciascun paese, all'allegato I, punto 1.

2. Le licenze di cui al paragrafo 1 sono rilasciate previa presentazione, da parte delle autorità del paese interessato, di un piano di pesca approvato dalla Commissione e tale da rispettare i limiti indicati, per il paese in questione, all'allegato I, punto 1.

3. La validità di ciascuna licenza di cui al paragrafo 1 è limitata al periodo fissato nel piano di pesca in base al quale è stata rilasciata la licenza.

4. Tutte le licenze di cui al paragrafo 1, rilasciate alle navi di un paese terzo, cessano di essere valide non appena si constata che la quota fissata per tale paese all'allegato I, punto 1, è esaurita.

#### Articolo 4

1. Possono essere rilasciate licenze per la pesca di specie diverse dai gamberetti alle navi battenti bandiera di uno dei paesi di cui all'allegato I, punto 2. Il numero massimo di tali licenze è indicato per ciascun paese al punto 2 dell'allegato I.

2. Il rilascio delle licenze destinate alla pesca dei lutianidi è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave interessata di sbarcare almeno il 75 % delle catture nel dipartimento francese della Guiana.

3. Il rilascio delle licenze per la pesca degli squali è subordinato all'obbligo per l'armatore della nave interessata di sbarcare almeno il 50 % delle catture nel dipartimento francese della Guiana.

#### Articolo 5

1. Al momento del deposito di ciascuna domanda di licenza presso la Commissione devono essere forniti i dati seguenti:

- a) nome della nave,
- b) numero di immatricolazione,

- c) lettere e cifre esterne di identificazione,
- d) porto di immatricolazione,
- e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore,
- f) stazza lorda e lunghezza fuoritutto,
- g) potenza del motore,
- h) indicativo di chiamata e frequenza radio,
- i) metodo di pesca previsto,
- j) specie di pesci che si intendono catturare,
- k) periodo per il quale viene richiesta la licenza.

2. Ciascuna licenza è valida per un'unica nave. Se più navi partecipano alla medesima operazione di pesca, ciascuna di esse deve essere munita di una licenza.

#### Articolo 6

1. Per ottenere la licenza per la pesca dei lutianidi e degli squali di cui all'articolo 4, è necessario fornire le prove dell'esistenza, per ogni singola nave interessata, di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente il 75 % delle catture di lutianidi o il 50 % delle catture degli squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.

2. Il contratto di cui al paragrafo 1 deve recare il visto delle autorità francesi, che ne controllano la conformità ai limiti delle reali capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia di questo contratto deve essere aggiunta alla domanda di licenza.

3. Le autorità francesi comunicano l'eventuale rifiuto del visto di cui paragrafo 2 all'interessato ed alla Commissione, corredandolo della debita motivazione.

#### Articolo 7

Le licenze possono essere annullate al fine di rilasciare nuove licenze. L'annullamento decorre dalla data del rilascio della nuova licenza da parte della Commissione.

#### Articolo 8

1. La pesca dei gamberetti *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a

30 m. Le catture accessorie sono autorizzate nella pesca dei gamberetti da parte di navi fornite di rete da traino.

2. La pesca dei tonni è autorizzata solo alle navi che utilizzano lenze di fondo.

3. La pesca dei lutianidi è autorizzata solo alle navi che utilizzano lenze di fondo o gabbie.

4. La pesca degli squali è autorizzata solo alle navi che utilizzano reti da traino con maglie minime di 100 mm ed è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 m.

#### Articolo 9

Dopo ogni operazione di pesca deve essere compilata una scheda il cui modello figura all'allegato II. Una copia della scheda deve essere trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro trenta giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascun viaggio.

#### Articolo 10

1. Il capitano di ogni nave in possesso di una licenza di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, per quanto riguarda i tonnidi, deve rispettare le condizioni speciali di cui all'allegato III ed in particolare comunicare le informazioni specificate nella licenza stessa. Queste condizioni sono parte integrante della licenza.

2. Al momento dello sbarco dopo ogni viaggio il capitano di una nave in possesso di una licenza di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, presenta alle autorità francesi una dichiarazione della cui veridicità è l'unico responsabile, nella quale sono indicati i quantitativi catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. A tal fine viene utilizzato il formulario il cui modello figura all'allegato IV.

#### Articolo 11

1. Le autorità francesi prendono i provvedimenti necessari per controllare la veridicità della dichiarazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, in particolare confrontandola con la scheda di pesca di cui all'articolo 9. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente.

2. Le autorità francesi vigilano affinché tutti gli sbarchi di gamberetti nel dipartimento francese della Guiana da parte di navi in possesso di una licenza di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, siano oggetto della dichiarazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2.

3. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 relative al mese precedente.

#### Articolo 12

Il rilascio delle licenze alle navi dei paesi terzi è subordinato all'obbligo per l'armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

#### Articolo 13

1. Le autorità francesi prendono gli opportuni provvedimenti, ivi comprese le visite periodiche delle navi, per assicurare il rispetto degli obblighi del presente regolamento.

2. In caso di infrazioni debitamente accertate, le autorità francesi comunicano immediatamente alla Commissione, e al più tardi entro 30 giorni a decorrere dalla data alla quale l'infrazione è stata constatata, il nome della nave in questione e i provvedimenti eventualmente adottati.

#### Articolo 14

1. Le licenze delle navi per le quali non sono stati rispettati gli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso l'obbligo di sbarcare tutte le catture o parte di esse stipulato con un contratto di cui all'articolo 6, possono essere ritirate.

A questa nave non viene rilasciata alcuna licenza per un periodo compreso tra 4 e 12 mesi a decorrere dalla data in cui è stata commessa l'infrazione.

2. In caso di esercizio della pesca nella zona di cui all'articolo 1 da parte di una nave senza licenza valida, appartenente ad un armatore o la cui gestione è assicurata da una persona fisica o giuridica che possiede o gestisce una o più altre navi alle quali sono state rilasciate licenze, può essere revocata una delle suddette licenze.

3. Il rilascio di una licenza può essere negato nel periodo di cui al paragrafo 1 ad una o più navi appartenenti ad un armatore che possiede una nave alla quale una licenza sia stata ritirata in base al presente articolo o che abbia pescato senza licenza nella zona di cui all'articolo 1.

#### Articolo 15

Se per un mese la Commissione non riceve le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, relative alle navi in possesso della licenza di cui agli articoli 3 e 4, tale licenza è revocata.

*Articolo 16*

Le licenze valide il 31 dicembre 1996 a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3091/95 possono essere prorogate, a richiesta delle autorità del paese interessato, sino al 31 gennaio 1997. Le licenze così prorogate sono imputate, durante il periodo della proroga, al numero di licenze corrispondenti fissato all'allegato I senza che questo totale possa essere oltrepassato.

*Articolo 17*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1997 fino al 31 dicembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

---

ALLEGATO I

1. Licenze di cui all'articolo 3

Navi battenti bandiera	Quantitativi di catture autorizzati (in tonnellate)	Numero massimo di navi in possesso di una licenza	Numero massimo di giorni di mare
delle Barbados	24	5	200
della Guiana	24	5	200
del Suriname	p.m.	p.m.	p.m.
di Trinidad e Tobago	60	8	350

2. Licenze di cui all'articolo 4

Specie	Navi battenti bandiera	Numero massimo di licenze
a) Tonnidi	del Giappone della Corea	p.m. p.m.
b) Lutianidi	del Venezuela delle Barbados	41 5
c) Squali	del Venezuela	4



## ALLEGATO III

## Condizioni speciali

1. Ogni nave munita di licenza di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1 (tonnidi), deve comunicare alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B) tramite le autorità francesi una serie di informazioni, secondo l'ordine seguente:
  - a) al momento dell'ingresso nella zona di pesca delle 200 miglia marine dalle coste del dipartimento francese della Guiana, qui di seguito denominata «la zona»,
  - b) al momento dell'uscita dalla zona,
  - c) al momento dell'ingresso in un porto di uno Stato membro,
  - d) al momento dell'uscita da un porto di uno Stato membro,
  - e) ogni settimana per la settimana precedente, calcolata a decorrere dalla data di ingresso nella zona di cui alla lettera a) o dalla data di uscita da un porto di cui alla lettera d).
2. I messaggi trasmessi secondo le condizioni della licenza e nell'ordine precisato nel punto 1 devono contenere, se opportuno, i dati seguenti ed essere trasmessi nell'ordine precisato qui di seguito:
  - il nome della nave,
  - l'indicativo radio,
  - il numero della licenza,
  - il numero di serie della trasmissione per il viaggio di cui trattasi,
  - l'indicazione del tipo di trasmissione tenendo conto di quanto disposto al punto 1,
  - la data,
  - l'ora,
  - la posizione geografica,
  - i quantitativi catturati che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
  - i quantitativi catturati dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
  - le coordinate della posizione geografica in cui sono state effettuate le catture,
  - i quantitativi trasbordati su altre navi dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie,
  - il nome, l'indicativo di chiamata e, se del caso, il numero di licenza della nave su cui è stato effettuato il trasbordo,
  - il nome del comandante.
3. Codice per la comunicazione delle specie detenute di cui al punto 2:
  - PEN: gamberetti (Penaeidae)
  - BOB: gamberi sea bob atlantici (*Xyphopenaeus Kroyerii*)
  - TUN: tonni
  - SKH: squali
  - XXX: altri.
4. Se per motivi di forza maggiore le informazioni in oggetto non possono essere comunicate dalla nave per la quale è stata rilasciata la licenza di pesca, il messaggio può essere trasmesso da un'altra nave per conto della prima.

ALLEGATO IV

Dichiarazione presentata a norma dell'articolo 10, paragrafo 2

<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 5px;">DICHIARAZIONE DI SBARCO <sup>(1)</sup></td> </tr> </table>	DICHIARAZIONE DI SBARCO <sup>(1)</sup>
DICHIARAZIONE DI SBARCO <sup>(1)</sup>	

Nome della nave:

Nome del capitano:

Firma del capitano:

Numero d'immatricolazione:

Nome dell'agente:

Viaggio effettuato dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Porto di sbarco:

Quantitativi sbarcati (in kg)			
Code di gamberetti:		kg	
	ossia (    × 1,6) =		kg di gamberetti interi
Gamberetti interi:		kg	
Tonnidi:	kg	Lutianidi:	kg
Squali:	kg	Altre specie:	kg

<sup>(1)</sup> Un esemplare è conservato dal capitano, un secondo esemplare dal funzionario incaricato del controllo ed un terzo è inviato alla Commissione delle Comunità europee.

## REGOLAMENTO (CE) N. 406/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che stabilisce per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, che reca principi e norme per la conservazione e la gestione delle risorse vive, all'interno delle zone economiche esclusive degli Stati costieri come pure in alto mare;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, in prosieguo denominata «convenzione NAFO», è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78<sup>(3)</sup> ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979; che la zona di regolamentazione definita consiste nella parte della zona della convenzione che si estende al di là delle regioni nelle quali gli Stati costieri esercitano la loro giurisdizione in materia di pesca;

considerando che la convenzione NAFO definisce il quadro idoneo per la conservazione e la gestione razionale delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione per pervenire ad una loro utilizzazione ottimale; che a tale scopo le parti contraenti si impegnano a realizzare azioni comuni;

considerando che l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale, in prosieguo denominata «NAFO», ha tenuto la riunione annuale dal 9 al 13 settembre 1996 ed in tale occasione ha adottato alcune raccomandazioni

relative a misure di conservazione e di gestione nella zona di regolamentazione per il 1997; che è opportuno che la Comunità attui tali raccomandazioni;

considerando che, in base ai pareri scientifici disponibili, sarebbe opportuno limitare le catture di talune specie in alcune parti della zona di regolamentazione; che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per stock o gruppo di stock, la parte disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate e ripartire tra gli Stati membri la parte disponibile per la Comunità;

considerando che, per garantire la conservazione e lo sfruttamento equilibrato delle risorse alieutiche, devono essere definite misure tecniche di conservazione, in particolare per quanto concerne le dimensioni delle maglie, le percentuali delle catture accessorie, le taglie autorizzate dei pesci e le lunghezze equivalenti dei pesci trasformati;

considerando che si dovrebbe mantenere un sistema di controllo dello sforzo di pesca per garantire una sana gestione dello stock di gamberetti nella zona 3M della NAFO;

considerando che, per garantire la conservazione dello stock di ippoglosso nero della Groenlandia, si dovrebbe predisporre la comunicazione dei piani dello sforzo di pesca per questa risorsa;

considerando che, per consentire il controllo delle catture provenienti da risorse della zona di regolamentazione, integrando al tempo stesso le misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93<sup>(4)</sup>, è necessario definire alcune misure di controllo specifiche, in particolare per quanto riguarda la dichiarazione delle catture, la comunicazione delle informazioni, il collocamento delle reti non autorizzate, le informazioni e l'assistenza relative alla conservazione o alla trasformazione del pescato,

considerando che, nell'ambito della NAFO, i TAC e i contingenti rispettivi sono stati fissati in base annuale e non possono essere superati e che non possono pertanto essere soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione dei TAC e dei contingenti<sup>(5)</sup>;

(1) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(2) GU n. L 171 del 6. 7. 1994, pag. 7.

(3) GU n. L 378 del 30. 12. 1978, pag. 1.

(4) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.

considerando che, per ragioni imperative di interesse comune, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Campo d'applicazione

1. I pescherecci che operano nella zona di regolamentazione e che detengono a bordo pesce proveniente da risorse di detta zona svolgono questa attività nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nella convenzione NAFO.

2. Allo scopo di garantire attraverso azioni comuni delle parti contraenti la conservazione e la gestione razionale delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione e quindi la loro utilizzazione ottimale, il presente regolamento stabilisce:

- talune limitazioni delle catture;
- talune misure tecniche di conservazione;
- talune misure internazionali di controllo;
- talune disposizioni sul trattamento e la trasmissione di determinati dati scientifici e statistici.

#### Articolo 2

##### Partecipazione comunitaria

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tutte le navi da pesca registrate nei loro porti o battenti la loro bandiera che intendono partecipare alle attività di pesca nella zona di regolamentazione, almeno trenta giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività o, se del caso, non oltre il ventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

- a) nome del peschereccio;
- b) numero di immatricolazione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;
- c) porto d'immatricolazione del peschereccio;
- d) nome del proprietario o del noleggiatore;
- e) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione;
- f) principali specie che il peschereccio intende catturare nella zona di regolamentazione;
- g) sottozona in cui il peschereccio intende operare.

#### Articolo 3

##### Limitazione delle catture

Per il 1997, le catture delle specie menzionate nell'allegato I effettuate da navi da pesca registrate nei porti degli Stati membri o battenti la loro bandiera sono limitate, per le divisioni della zona di regolamentazione contemplate nello stesso allegato, alle quote ivi fissate.

#### Articolo 4

##### Misure di gestione dei gamberetti

Nel 1997 la pesca dei gamberetti (*Pandalus borealis*) nella divisione 3M della zona di regolamentazione è soggetta alle limitazioni e alle condizioni stabilite nell'allegato II.

#### Articolo 5

##### Pesca dell'ippoglossso nero

Gli Stati membri informano la Commissione dei rispettivi piani di pesca dei loro pescherecci che svolgono la pesca dell'ippoglossso nero nella zona di regolamentazione almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività o, se del caso, non oltre il 20 gennaio 1997. Nel piano di pesca si deve indicare, tra l'altro, il peschereccio o i pescherecci che inizieranno la pesca di questa specie. Il piano di pesca rappresenta lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per questa specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre il 31 dicembre 1997, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, la quale deve precisare il numero di pescherecci che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.

Gli Stati membri dichiarano alla Commissione, entro le ore 12 di ogni martedì per la settimana che si è conclusa alle ore 24 del giorno precedente, la quantità di ippoglossso nero catturata dai loro pescherecci.

#### Articolo 6

##### Misure tecniche

###### 1. Dimensione delle maglie delle reti

È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca selettiva delle specie elencate nell'allegato III; tale dimensione è ridotta a 60 mm per la pesca selettiva del calamaro.

I pescherecci che pescano i gamberi (*Pandalus borealis*) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

## 2. Attacco di dispositivi alle reti

È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente paragrafo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli descritti nell'allegato IV.

I pescherecci che pescano i gamberi (*Pandalus borealis*) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm.

## 3. Catture accessorie

Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato I per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca selettiva:

- di una o più delle altre specie elencate nell'allegato I,  
o
- di una o più specie diverse da quelle elencate nell'allegato I,

non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione in cui sia vietata la pesca selettiva di talune specie, le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato I non devono superare rispettivamente 1 250 kg o il 5 %.

Per i pescherecci che pescano i gamberi (*Pandalus borealis*), nel caso che la totalità delle catture accessorie di tutte le specie comprese nell'allegato I, superi il 5 % del peso per ogni tiro di rete, i pescherecci cambiano immediatamente zona (minimo a 5 miglia nautiche) al fine di evitare ulteriori catture accessorie di tali specie.

## 4. Taglia minima dei pesci

I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato V non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in taluni luoghi di pesca il 10 % del quantitativo totale, il peschereccio deve spostarsi di almeno 5 miglia marine prima di continuare la pesca. Ogni pesce

trasformato appartenente ad una specie per la quale è fissata una taglia minima nell'allegato V e che non raggiunge la lunghezza equivalente stabilita nell'allegato VI è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

## Articolo 7

### Misure di controllo

1. I comandanti dei pescherecci si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e iscrivono nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato VII del presente regolamento.

A norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri devono altresì comunicare alla Commissione le catture delle specie non contingentate.

2. Durante la pesca selettiva di una o più specie elencate nell'allegato III, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 6, paragrafo 1. Tuttavia, i pescherecci che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, cioè:

- a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico;
- b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

3. I comandanti dei pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrate nei suoi porti tengono, per le catture delle specie elencate nell'allegato I:

- a) un registro di produzione recante, per specie e per prodotto trasformato, la produzione cumulativa; oppure
- b) un piano di magazzino, per specie, dei prodotti trasformati recante l'ubicazione dei prodotti nella stiva.

I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

4. Il comandante di un peschereccio comunitario che pesca l'ippoglosso nero comunica alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave stessa batte la bandiera o presso il quale è registrata, ogni lunedì, per la settimana che si è conclusa alle ore 24 della domenica precedente le quantità di ippoglosso nero catturate.

*Articolo 8***Dati scientifici e statistici**

1. Per ottenere un parere sulle concentrazioni geografiche e stagionali dei giovani di passera canadese e di limanda nella divisione 3LNO della zona di regolamentazione:

a) gli Stati membri forniscono, sulla base dei dati pertinenti registrati nei giornali di bordo a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, i dati statistici mensili relativi alle catture nominali e ai quantitativi rigettati in mare, ripartiti per zone unitarie di estensione non superiore a 1° di latitudine e a 1° di longitudine;

b) campionamenti per taglia, effettuati sulla stessa scala di cui alla lettera a) e riepilogati per mese, saranno forniti sia per le catture nominali che per i pesci rigettati in mare.

2. Per valutare le conseguenze delle catture accessorie di merluzzo bianco nella pesca di scorfani e di pleuronettiformi presso il Flemish Cap:

a) oltre alle normali comunicazioni, gli Stati membri forniscono, sulla base dei dati pertinenti registrati nei giornali di bordo a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, i dati statistici mensili sui quantitativi rigettati in mare di merluzzi bianchi catturati nella pesca di scorfani e di pleuronettiformi nella zona suddetta;

b) campionamenti per taglia dei merluzzi bianchi catturati durante la pesca di scorfani e di pleuronettiformi

nella zona suddetta saranno forniti separatamente per ciascuno dei due tipi di pesca, assieme a dati sulla profondità per ciascun campione, riepilogati per mese.

3. I campioni per taglia sono prelevati da tutte le parti delle catture di ciascuna specie considerata in modo che venga prelevato dalla prima retata ogni giorno almeno un campione statistico significativo. La taglia del pesce è misurata dalla parte anteriore della testa all'estremità della pinna caudale.

Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i campioni per taglia prelevati secondo quanto disposto nel presente regolamento sono considerati rappresentativi di tutte le catture della specie considerata.

*Articolo 9*

Ai contingenti di pesca indicati nell'allegato I non si applicano le condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (GU) n. 847/86.

*Articolo 10*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

S. BARRETT

## ALLEGATO I

Stock			Stato membro	Contingente 1997 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 2J3KL	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3NO <sup>(1)</sup>	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Merluzzo bianco	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3M	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	279 858 120
			Totale CE	1 177 558 2 992

<sup>(1)</sup> Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

Specie	Stock		Stato membro	Contingente 1997 (tonnellate)
	Regione geografica	Zona		
Scorfano di Norvegia	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3M	Belgio	666  303        3 061
			Danimarca	
Germania				
Grecia				
Spagna				
Francia				
Irlanda				
Italia				
Lussemburgo				
Paesi Bassi				
Portogallo				
Regno Unito				
Austria				
Finlandia				
Svezia				
Disponibile per gli Stati membri				
Totale CE			4 030	
Scorfano di Norvegia	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LN	Belgio	374
			Danimarca	
Germania				
Grecia				
Spagna				
Francia				
Irlanda				
Italia				
Lussemburgo				
Paesi Bassi				
Portogallo				
Regno Unito				
Austria				
Finlandia				
Svezia				
Disponibile per gli Stati membri				
Totale CE			374	
Passera canadese	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3M <sup>(1)</sup>	Belgio	0
			Danimarca	
Germania				
Grecia				
Spagna				
Francia				
Irlanda				
Italia				
Lussemburgo				
Paesi Bassi				
Portogallo				
Regno Unito				
Austria				
Finlandia				
Svezia				
Disponibile per gli Stati membri				
Totale CE			0	

<sup>(1)</sup> Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

Stock			Stato membro	Contingente 1997 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Passera canadese	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LNO <sup>(1)</sup>	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Limanda	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LNO <sup>(1)</sup>	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Passera lingua di cane	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3NO <sup>(1)</sup>	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0

<sup>(1)</sup> Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

Stock			Stato membro	Contingente 1997 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Capelin	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3NO <sup>(1)</sup>	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0
Calamari	Atlantico Nord-Ovest	NAFO-sottozona 3 + 4	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	(*)
Ippoglosso nero	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LMNO	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	550 7 398
			Totale CE	3 122 11 070

(<sup>1</sup>) Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

(\*) Nessuna quota specifica per la Comunità; su un totale di 150 000 t complessive un quantitativo di 130 000 tonnellate è messo a disposizione del Canada e della Comunità.

Stock			Stato membro	Contingente 1997 (tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Gamberetti	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3LNO <sup>(1)</sup>	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Austria Finlandia Svezia Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CE	0

<sup>(1)</sup> Non ci sarà una pesca diretta di questa specie, che sarà catturata solo come cattura accessoria, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3.

## ALLEGATO II

Stock			Stato membro	Numero massimo di pescherecci	Numero massimo di giorni di pesca
Specie	Regione geografica	Zona			
Gamberetti	Atlantico Nord-Ovest	NAFO 3M	Belgio Danimarca <sup>(1)</sup> Germania Grecia Spagna <sup>(1)</sup> Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi	2	131
			Austria Portogallo <sup>(1)</sup> Finlandia Svezia Regno Unito	10	257
				1	69

<sup>(1)</sup> Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per i pescherecci che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, in conformità con il regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 7 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro cinque giorni lavorativi dalla loro notifica.

## ALLEGATO III

Nome comune	Nome scientifico
<b>Principali pesci demersali (esclusi i pleuronettiformi)</b>	
Merluzzo bianco	Gadus morhua
Eglefino	Melanogrammus aeglefinus
Scorfani	Sebastes spp.
Scorfano di Norvegia	Sebastes marinus
Sebaste	Sebastes mentella
Nasello atlantico	Merluccius bilinearis
Musdea atlantica	Urophycis chuss
Merluzzo carbonaro	Pollachius virens
<b>Pleuronettiformi</b>	
Passera canadese	Hippoglossoides platessoides
Passera lingua di cane	Glyptocephalus cynoglossus
Limanda	Limanda ferruginea
Ippoglosso nero	Reinhardtius hippoglossoides
Ippoglosso atlantico	Hippoglossus hippoglossus
Limanda americana	Pseudopleuronectes americanus
Rombo dentato	Paralichthys dentatus
Pombo canadese	Scophthalmus aquosus
Pleuronettiformi (NS)	Pleuronectiformes
<b>Altri pesci demersali</b>	
Rana pescatrice americana	Lophius americanus
Caponi americani	Prionotus spp.
Tomcod	Microgadus tomcod
Melù	Micromesistius poutassou
Tordo americano	Tautoglabrus adpersus
Brosmio	Brosme brosme
Merluzzo groenlandese	Gadus ogac
Molva azzurra	Molva dypterygia
Molva	Molva molva
Ciclottero	Cyclopterus lumpus
Ombrina americana	Menticirrhus saxatilis
Pesce palla maculato	Sphoeroides maculatus
...	Lycodes spp.
Blennio viviparo americano	Macrozoarces americanus
Merluzzo artico	Boreogadus saida
Granatiere	Coryphaenoides rupestris
Granatiere	Macrorurus berglax
Cicerelli	Ammodytes spp.
Scazzoni	Myoxocephalus spp.
Sarago americano	Stenotomus chrysops
Tautoga	Tautoga onitis
Tile gibboso	Lopholatilus chamaeleonticeps
Musdea americana	Urophycis tenuis
Bavose lupe (NS)	Anarhichas spp.
Lupo di mare	Anarhichas lupus
Bavosa lupa	Anarhichas minor
Pesci demersali (NS)	...

## ALLEGATO IV

## RINFORZI SUPERIORI AUTORIZZATI PER LE RETI A STRASCICO

**1. Rinforzo superiore tipo ICNAF**

Una pezza di rete rettangolare fissata al cielo del sacco per ridurne o impedirne l'usura, rispondente ai requisiti seguenti:

- a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per la rete vera e propria;
- b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco. In mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno quattro maglie dalla maglia iniziale del sacco;
- c) il numero di maglie nella larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza il numero di maglie nella larghezza della parte di sacco che risulta coperta. Entrambe le larghezze sono misurate ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

**2. Rinforzo superiore ad alettoni multipli**

Pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle delle maglie della rete cui le pezze sono fissate, a condizione che:

- i) ogni pezza:
  - a) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;
  - b) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco);
  - c) non sia più lunga di dieci maglie;
- ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

**3. Rinforzo superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)**

Una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso materiale ritorto del sacco o di un materiale ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, quelli laterali e quello posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

## ALLEGATO V

Specie	Taglia minima	Definizione
Merluzzo bianco	41 cm	Lunghezza alla pinna
Passera canadese	25 cm	Lunghezza totale
Limanda	25 cm	Lunghezza totale
Ippoglosso nero	30 cm	Lunghezza totale

## ALLEGATO VI

Specie	Pesci senza visceri né branchie, anche spellati, freschi o refrigerati, congelati o salati			
	Interi	Decapitati	Decapitati e senza coda	Decapitati e sezionati
Merluzzo	41 cm	27 cm	22 cm	27/25 cm (*)
Passera	25 cm	19 cm	15 cm	o.A.
Limanda	25 cm	19 cm	15 cm	o.A.

(\*) Taglia inferiore per i pesci freschi salati.

## ALLEGATO VII

## Indicazioni che debbono figurare nel giornale di bordo

Indicazioni	Codice
Nome della nave	01
Nazionalità della nave	02
Numero d'immatricolazione della nave	03
Porto d'immatricolazione	04
Tipo di attrezzo da pesca utilizzato (quotidianamente)	10
Tipo di attrezzo da pesca	2 <sup>(2)</sup>
Data:	
— giorno	20
— mese	21
— anno	22
Posizione:	
— latitudine	31
— longitudine	32
— zona statistica	33
Numero di cale effettuate per periodo di 24 ore <sup>(1)</sup>	40
Numero di ore di pesca praticate con attrezzi per periodo di 24 ore <sup>(1)</sup>	41
Nome delle specie	2 <sup>(2)</sup>
Catture quotidiane per specie (in tonnellate di peso vivo)	50
Catture quotidiane per specie destinate al consumo umano	61
Rigetti quotidiani per specie	63
Luogo di trasbordo	70
Data o date di trasbordo	71
Firma del capitano	80

<sup>(1)</sup> Qualora, nel corso di uno stesso periodo di 24 ore, vengano utilizzati due o più tipi di attrezzi da pesca, debbono essere fornite indicazioni distinte per ogni tipo.

<sup>(2)</sup> Codice da completare con una delle indicazioni che figurano nella seconda parte del presente allegato.

## Abbreviazioni standard relative alle principali specie nella zona NAFO

Abbreviazioni	Nome dei pesci	
	in italiano	in latino
ALE	Falsa aringa atlantica	<i>Alosa pseudoharengus</i>
ARG	Argentina	<i>Argentina silus</i>
BUT	Fieto americano	<i>Peprilus triacanthus</i>
CAP	Capelin	<i>Mallotus villosus</i>
COD	Merluzzo bianco	<i>Gadus morhua</i>
GHL	Ippoglosso nero	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
HAD	Eglefino	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
HER	Aringa	<i>Clupea harengus</i>
HKR	Musdea atlantica	<i>Urophycis chuss</i>
HKS	Nasello atlantico	<i>Merluccius bilinearis</i>
MAC	Sgombro	<i>Scomber scombrus</i>
PLA	Passera canadese	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
POK	Merluzzo carbonaro	<i>Pollachius virens</i>
RED	Scorfano di Norvegia	<i>Sebastes marinus</i>
RMG	Granatiere	<i>Macrourus rupestris</i>
SHR	Gamberetti rosa	<i>Pandalus spp.</i>
SQU	Calamaro	<i>Loligo pealei</i> — <i>Illex illecebrosus</i>
WIT	Passera di cane	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
YEL	Limanda	<i>Limanda ferruginea</i>

## Abbreviazioni standard relative agli attrezzi da pesca

Abbreviazioni	Attrezzi da pesca
OTB	Rete a strascico a divergenti (traino laterale o poppiero non specificato)
OTB 1	Rete a strascico a divergenti (laterale)
OTB 2	Rete a strascico a divergenti (traino poppiero)
OTM	Rete da traino pelagica a divergenti (traino laterale o poppiero non specificato)
OTM 1	Rete da traino pelagica a divergenti (laterale)
OTM 2	Rete da traino pelagica a divergenti (traino poppiero)
PTB	Rete a strascico a coppia (2 navi)
PTM	Rete da traino pelagica a coppia (2 navi)
GM	Reti da posta (non specificate)
GNS	Reti da posta (fisse)
LL	Palangari (fissi o derivanti, non specificato)
LLS	Palangari (fissi)
LLD	Palangari (derivanti)
MIS	Attrezzi da pesca vari
NK	Attrezzi da pesca ignoti

## REGOLAMENTO (CE) N. 407/97 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1996

che stabilisce, per il 1997, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha firmato la futura convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che reca principi e norme per la conservazione e la gestione delle risorse vive all'interno delle zone economiche esclusive degli Stati costieri come pure in alto mare;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, di seguito denominata «convenzione NEAFC», è stata approvata dal Consiglio con la decisione 81/608/CEE <sup>(2)</sup>, ed è entrata in vigore il 17 marzo 1982;

considerando che la convenzione NEAFC definisce un quadro idoneo per la cooperazione multilaterale ai fini della conservazione razionale e della gestione ottimale delle risorse alieutiche della zona ivi definita;

considerando che, in data 22 novembre 1996, la commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale ha adottato delle raccomandazioni che limitano le catture di scorfano nella zona della convenzione e che introducono requisiti minimi di notifica e di dichiarazione delle catture di scorfano e di aringa atlantico-scandinava per il 1997; che è opportuno che tali raccomandazioni siano attuate a livello comunitario;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per stock o gruppo di

stock e la parte disponibile per la Comunità, nonché ripartire quest'ultima tra gli Stati membri;

considerando che per assicurare la piena osservanza delle misure di conservazione e di gestione applicabili, rafforzando nel contempo le misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(3)</sup>, debbono essere stabilite alcune misure di controllo specifiche concernenti l'autorizzazione dei pescherecci, la notifica dei permessi e la dichiarazione delle catture;

considerando che i TAC e i contingenti relativi sono stati fissati su base annuale e non possono essere superati; che essi pertanto non possono essere soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti <sup>(4)</sup>;

considerando che per ragioni imperative di interesse comune il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il 1997, le catture di scorfano effettuate da pescherecci comunitari sono limitate ai contingenti fissati in allegato.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle navi che battono la loro bandiera e immatricolate nella Comunità cui è concesso il diritto di pescare lo scorfano atlantico 20 giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, ogni modifica, ivi compresa l'aggiunta all'elenco almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca della nave. Si considerano autorizzate alla pesca dello scorfano atlantico unicamente le navi comprese nell'elenco.

<sup>(1)</sup> GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. L 227 del 12. 8. 1981, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2870/95 (GU n. L 301 del 14. 12. 1995, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU n. L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì prima delle ore 12, per la settimana che si è conclusa alle ore 24 della domenica precedente, i quantitativi di scorfano atlantico catturati dai loro pescherecci e il numero dei loro pescherecci che esercitano questo tipo di pesca.

#### Articolo 3

Le disposizioni dell'articolo 2 si applicano mutatis mutandis all'aringa (*Clupea harengus*) catturata nelle zone CIEM I e II (aringa atlantico-scandinava, fregolo primaverile dell'aringa di Norvegia).

#### Articolo 4

I contingenti di pesca elencati nell'allegato non sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio.

#### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

#### ALLEGATO

Stock		Stato membro	Contingente 1997 (tonnellate)
Specie	Zona geografica		
Scorfano atlantico ( <i>Sebastes mentella</i> ) <sup>(1)</sup>	CIEM XIV/XII/V <sup>(2)</sup>	Austria	
		Belgio	
		Danimarca	
		Finlandia	
		Germania	18 220
		Grecia	
		Francia	1 700
		Irlanda	4
		Italia	
		Lussemburgo	
		Paesi Bassi	8
		Portogallo	3 824
		Spagna	3 200
Svezia			
Regno Unito	44		
		Totale CE	27 000 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Pescato con reti da traino pelagiche, esclusi i rigetti in mare ma inclusi gli esemplari sia al di sopra che al di sotto della frontiera acustica.

<sup>(2)</sup> Zone di pesca comunitarie e zone esterne alla giurisdizione in materia di pesca degli altri Stati costieri.

<sup>(3)</sup> Incluso il quantitativo di 4 000 tonnellate trasferito dalla Danimarca (a nome delle isole Færøer e della Groenlandia).